

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 OTTOBRE 2018, N. 1718

Bando Ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti di categoria N1 e N2 con veicoli a minor impatto ambientale. Approvazione 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 1758

Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle Norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3/5/2016 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 1762

Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva: presa d'atto dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI in materia di tariffazione puntuale 40

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 OTTOBRE 2018, N. 1718

Bando Ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti di categoria N1 e N2 con veicoli a minor impatto ambientale. Approvazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.115 del 11/4/2017 è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) contenente le misure atte a ridurre l'inquinamento atmosferico e rientrare entro il 2020 nei valori limite fissati dall'Unione Europea;

- fra le misure contenute nel PAIR 2020, vi è la limitazione alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel maggiormente inquinanti, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno, ed il rinnovo del parco veicolare attraverso la sostituzione con veicoli a basse emissioni;

- la limitazione alla circolazione interessa anche i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 (per trasporto merci fino a 12 tonnellate) ad alimentazione diesel fino a euro 4 incluso;

- il PAIR 2020 prevede, in particolare, ai paragrafi 9.2.4 e 9.2.5 della Relazione generale, misure specifiche volte al rinnovo del parco veicolare anche per trasporto merci, verso tipologie di veicoli alimentati a benzina/GPL, benzina/metano, ibridi (benzina/elettrico) ed elettrici;

Dato atto che:

- il 25 luglio 2017 è stato sottoscritto il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, col quale le parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai piani di qualità dell'aria vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico;

- con propria deliberazione n. 1412 del 25 settembre 2017, sono state stabilite ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e del Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano 2017;

- il Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017, all'art. 2 comma 1 lettera b) pone in capo alle Regioni sottoscrittrici l'impegno di promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione dei veicoli più inquinanti, oggetto delle misure di limitazione della circolazione, con veicoli a basso impatto ambientale, quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a GPL monovalenti e bivalenti benzina e metano o GPL;

Richiamata la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 46 del 12 luglio 2011 con la quale è stato approvato il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2011/2013" quale importante strumento di pianificazione al cui interno sono elencate le principali linee di intervento ed azione a livello regionale nel campo delle politiche rivolte al raggiungimento della sostenibilità ambientale;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 1216 del 21 luglio 2014 "Piano di azione ambientale ex D.A.L. n. 46/2011: presa d'atto del monitoraggio e linee di indirizzo per i progetti regionali 2014/2015" è stata attivata la seconda fase della programmazione prevista al punto 6.2 "Progetti Regionali" del "Piano di Azione Ambientale;

- all'interno di tale delibera è inserito l'OBIETTIVO STRATEGICO 2: Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria necessarie al fine di rispettare i limiti per le polveri sottili (PM10) e gli ossidi di azoto e rispondere alla procedura di infrazione comunitaria per il PM10;

Ritenuto pertanto di approvare il bando "ECOBONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- avente ad oggetto la concessione di incentivi per la sostituzione, con obbligo di rottamazione, di veicoli commerciali inquinanti di categoria N1 e N2 ad alimentazione diesel fino alla classe ambientale euro 4 con veicoli a minore impatto ambientale N1 e N2 di classe ambientale euro 6 ad alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica (solo Full hybrid o Hybrid Plug In), Gpl e Metano (monovalenti e bivalenti benzina);

- rivolto alle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI), ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, aventi sede legale o unità locale nella Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto altresì che tale iniziativa di concessione di contributi economici ad imprese rientra nel campo di applicazione della normativa europea degli aiuti di stato e pertanto gli incentivi verranno concessi ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista pertanto la legge 29 luglio 2015, n.115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014" con la quale sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previste dalla legge 24 dicembre 2012, n.234;

Considerato altresì che con propria deliberazione n. 619 del 25 maggio 2015 l'Amministrazione regionale ha stabilito gli orientamenti da tenere nella redazione dei Bandi, fra i quali orientamenti figura l'impegno a individuare modalità procedurali dei bandi tesi a non appesantire inutilmente le imprese di adempimenti ed oneri nelle fasi di richiesta di accesso a finanziamenti, con particolare riferimento alle Micro Piccole medie Imprese (MPMI);

Richiamata la Legge regionale n.25 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" in particolare l'art.12 "Fondi rotativi per le imprese" con il quale è stato disposto che "Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui

all'art.72 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ai sensi del medesimo art.72, comma 4, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli effetti di quanto previsto dal medesimo articolo 72, comma 5, quelli derivanti dall'attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale”;

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra:

- la modalità di valutazione che si intende adottare per la richiesta di contributo è quella definita “A SPORTELLO” secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

- la presentazione delle candidature avverrà attraverso un applicativo informatico messo a disposizione della Regione sulla pagina web dedicata al bando: <http://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ambiente/entra-in-regione/bandi/bandi2019/ecobonus2019/> dove sarà possibile compilare e inoltrare il modulo di domanda e la successiva documentazione prevista dal Bando;

- la graduatoria delle richieste verrà formulata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

- verranno finanziate le imprese la cui domanda risulterà ammissibile e che risulteranno in posizione utile sulla base del plafond disponibile di €3.850.000;

- le modalità di presentazione delle candidature progettuali da parte delle imprese, e della successiva valutazione delle proposte da parte della Regione Emilia-Romagna sono contenute nel bando di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Per l'iniziativa in oggetto vengono resi disponibili complessivamente € 3.850.000,00, che troveranno la copertura secondo il seguente quadro previsionale:

- € 1.850.000 sul capitolo **37308** “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (ARTT.70, 74, 81 E 84, D.LGS 31 MARZO 1998, N.112 E ART.99 BIS, COMMA 5, LETT.B, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)” per l'annualità 2019.

- € 2.000.000,00 derivanti dalla iscrizione sul Bilancio di previsione 2019 dell'assegnazione a favore della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto direttoriale RINDEC-2017-0000139 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.

Dato atto altresì che per gli interventi di cui al presente Bando la Regione provvederà ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003 ad acquisire il codice CUP (Codice Unico di Progetto) per ciascun investimento oggetto di contributo, secondo le modalità, le forme e le procedure di cui alla delibera CIPE n.143 del 27 dicembre 2002, successivamente integrata e modificata con la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004, n. 24, entro la data di approvazione dei provvedimenti amministrativi di assunzione dell'impegno finanziario relativo al contributo da concedere;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

Precisato che:

- l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili

degli investimenti che saranno oggetto operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- ne deriva in ragione di quanto sopra indicato, che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;

- alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel presente provvedimento, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l'allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti da D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Viste:

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizione per la formazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Legge di stabilità Regionale 2018”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e s.m.i.;

- la L.R. n. 10 del 27 luglio 2018 “Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017”;

- la L.R. n. 11 del 27 luglio 2018 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la L.R. n. 12 del 27 luglio 2018 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali- Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 150 del 5 febbraio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle D.G. Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG.2017.0660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna e ai Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali e Immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di approvare per le motivazioni di cui in premessa che

qui si intendono richiamate il Bando "ECOBONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI CATEGORIA N1 e N2 CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE" di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;

b) di dare atto che, per l'iniziativa in oggetto vengono resi disponibili complessivamente € 3.850.000,00, che troveranno la copertura secondo il seguente quadro previsionale:

- €. 1.850.000 sul capitolo 37308 "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (ARTT.70, 74, 81 E 84, D.LGS 31 MARZO 1998, N.112 E ART.99 BIS, COMMA 5, LETT.B, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)" per l'annualità 2019.

- €. 2.000.000,00 derivanti dalla iscrizione sul Bilancio di previsione 2019 dell'assegnazione a favore della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto direttoriale RINDEC-2017-0000139 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.

c) di stabilire che le modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese e della successiva valutazione da parte della Regione Emilia-Romagna sono contenute nel bando di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

d) di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

e) di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

f) di dare atto che all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo provvederà con propri atti il dirigente responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, previa istruttoria della documentazione presentata e subordinatamente alla disponibilità delle risorse sul capitolo di spesa;

g) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti richiamate in parte narrativa pubblicando il seguente provvedimento ai sensi dell'art.26 comma 1;

h) di dare atto che la Regione, per il tramite del Servizio competente, provvederà ad acquisire per ciascun investimento oggetto di contributo il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

i) di pubblicare il presente provvedimento nel sito ER-Ambiente della Regione Emilia-Romagna;

j) di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.



Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

**ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE
DI VEICOLI COMMERCIALI
INQUINANTI DI CATEGORIA N1 E
N2 CON VEICOLI A MINOR IMPATTO
AMBIENTALE**

ALLEGATO 1

INDICE

Art. 1	OBIETTIVI DEL BANDO
ART. 2	SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
ART. 3	INVESTIMENTI AMMISSIBILI
ART. 4	REGIME DI AIUTO: <i>DE MINIMIS</i>
ART. 5	SOGGETTI ESCLUSI
ART. 6	TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
ART. 7	PERIODO DI VALIDITA' DEL BANDO E DELLE SPESE AMMISSIBILI
Art. 8	Art. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 9	FASE 1: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
Art. 10	FASE 2: PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA ON-LINE E INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO
Art. 10.1	VARIAZIONE DEI DATI TRA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE E CARICAMENTO ORDINE
Art. 10.2	Art. 10.2 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 11	Art. 11 FASE 3 - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Art. 11.1	VARIAZIONI DEI DATI TRA FASE 2 E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE
Art. 12	RINUNCE E DECADENZA DELLA DOMANDA
Art. 13	RISORSE FINANZIARIE
Art. 14	CONTROLLI
Art. 15	REVOCHE
Art. 16	CUMULABILITA'
Art. 17	ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY
Art. 18	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

ALLEGATI

- A. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- B. Regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) 1407/2013: definizione di impresa unica e massimale di aiuto

MODULISTICA

- 1) Fac-simile modulo di domanda
- 2) Fac-simile richiesta di liquidazione

Art. 1 OBIETTIVI DEL BANDO

La Regione promuove attraverso il Piano di Azione Ambientale, approvato dall'Assemblea Legislativa il 12 luglio 2011 con atto n. 46, un insieme di azioni volte a sostenere la diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle imprese.

Tali azioni sono previste all'art. 99, comma 4, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), con la possibilità per la Regione Emilia-Romagna di concedere "CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI, IN C/CAPITALE O ATTUALIZZATI IN C/INTERESSE, PER OPERE E IMPIANTI COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA".

Con il presente bando la Regione intende incentivare la sostituzione dei mezzi commerciali più inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale. L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione previsti dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 115 dell'11/4/2017.

Art. 2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente Bando esclusivamente le imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) classificate come micro, piccole e medie imprese (MPMI) ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, recante ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" vedi NOTE allegato B);
- b) proprietarie di un autoveicolo di categoria N1 e N2 (ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da destinare alla rottamazione, appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
 - autoveicolo di classe pre-euro - diesel;
 - autoveicolo di classe Euro 1 - diesel;
 - autoveicolo di classe Euro 2 - diesel;
 - autoveicolo di classe Euro 3 - diesel;
 - autoveicolo di classe Euro 4 - diesel;
- c) aventi sede legale o unità locale in un comune della Regione Emilia-Romagna.

Le imprese dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti generali oggetto di dichiarazione nel modulo di domanda.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande di contributo per la sostituzione di due veicoli, un veicolo per ciascuna domanda. In ogni caso per ogni veicolo rottamato può essere presentata una domanda.

Le imprese potranno indicare in domanda veicoli di proprietà già rottamati a far data dal 01/01/2018.

Art. 3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili riguarderanno la sostituzione (con obbligo di rottamazione) dei veicoli, aventi le caratteristiche di cui al punto 2) , con veicoli di **prima immatricolazione** di categoria N1 o N2 (ai sensi dell'art.47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285) ad alimentazione:

- **Elettrica**
- **Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In *) Euro 6**
- **METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6**
- **GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6**

Si precisa che il nuovo veicolo deve essere necessariamente immatricolato per la prima volta dall'impresa richiedente il contributo.

È ammesso l'acquisto anche mediante leasing con obbligo di riscatto, a condizione che questo sia indicato già al momento dell'ordine di acquisto stipulato in data successiva alla approvazione del presente bando. In tale caso il nominativo del soggetto obbligato al riscatto deve coincidere con l'impresa che presenta domanda e dovrà essere lo stesso dell'impresa che ha rottamato il veicolo.

Art. 4 REGIME DI AIUTO: DE MINIMIS

Il contributo viene concesso ai sensi del REGIME *DE MINIMIS* di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 applicabile agli aiuti di importanza minore. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno stato membro dell'unione europea a ciascuna "impresa unica" non può superare l'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tempo di tre esercizi finanziari.

Questo significa che, al fine di garantire il rispetto del massimale di aiuto sopra citato, l'impresa richiedente dovrà dichiarare nella domanda di contributo se ha ricevuto o meno, quale "impresa unica", contributi pubblici della tipologia *de minimis* di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti (al fine della verifica dovrà essere considerata la data di concessione del contributo). Si precisa che ai fini della definizione di impresa unica è necessario fare riferimento all'art. 2 comma 2 del Regolamento che si riporta all'allegato C al Bando.

Sono escluse dall'applicazione del regime *de minimis* le attività previste all'art.1 del Regolamento e i trasportatori conto terzi relativamente all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, che non potranno quindi presentare la domanda di cui al presente (vedi art.5)

Art. 5 SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:

- gli Enti e istituzioni senza fini di lucro;
- le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, sia di rilievo economico che non e a prescindere dalla percentuale di quota proprietaria detenuta da enti pubblici;
- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;
- i trasportatori conto terzi, secondo quanto previsto all'art.3 del Regolamento (UE) 1407/2013, iscritti al relativo albo.

Art. 6 TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, proporzionale alla massa del veicolo e al sistema di alimentazione, limitatamente alla gamma di veicoli N1 e N2 secondo la tabella seguente:

Categoria veicolo	MASSA VEICOLO (t)	Elettrico	(Ibrido elettrico) - benzina* (Full hybrid o Hybrid Plug In) Metano (mono e bifuel benzina) Euro 6 GPL (mono e bifuel benzina) Euro 6
N1	1 -1,49	6.000	4.000
	1,5 - 2,49	7.000	4.500
	2,50 – 2,99	7.500	5.000
	3-3,5	8000	6000
N2	> 3,5 – ≤ 7	9.000	7.000
	> 7 - ≤ 12	10.000	8.000

**con funzionamento ibrido multimodale come definito dal Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al capo IV-bis "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive" (definizioni di cui all'art. 17-bis).*

Si precisa che **per massa del veicolo si intende** la massa a pieno carico definita anche come peso totale a terra (abbreviato PTT). La massa a pieno carico è indicata nella carta di circolazione al punto F2 ed è data dalla somma della tara più la portata.

Art. 7 PERIODO DI VALIDITA' DEL BANDO E DELLE SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese relative agli investimenti effettuati a far data dall'approvazione del presente Bando, intendendosi per avvio dell'investimento la data di sottoscrizione del contratto di acquisto del nuovo veicolo (ordine). L'acquisto del nuovo veicolo deve essere obbligatoriamente associato alla rottamazione di un veicolo N1 o N2, intestato alla medesima impresa, avente le caratteristiche di cui all'art.2 del Bando. Sono ammessi anche veicoli già rottamati a far data dal 1 gennaio 2018.

In caso di leasing finanziario, l'impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto (ordine del veicolo), l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo (leasing con obbligo di riscatto). La data di stipula del contratto di leasing deve essere successiva all'approvazione del presente bando.

Le spese sostenute per l'acquisto del veicolo potranno essere rendicontate attraverso l'apposita sezione dell'applicativo informatico **dal 14 gennaio 2019 ore 14:00 al 31 dicembre 2019 ore 14:00**. Ai fini contabili la spesa sarà considerata esigibile dal momento dell'acquisizione a sistema di tutta la documentazione di cui all'art.11 (fase 3 del Bando).

Art. 8 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'impresa interessata a richiedere il contributo potrà compilare la domanda esclusivamente on-line nella persona del suo legale rappresentante/titolare/amministratore unico secondo il modello facsimile che si riporta in allegato.

L'applicativo informatico per l'invio delle domande sarà disponibile sulla pagina web all'indirizzo:

<https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ambiente/entra-in-regione/bandi/bandi2019/ecobonus2019/>

dalle ore 14.00 del 15 novembre 2018 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2019.

Per accedere all'applicazione il legale rappresentante/titolare/amministratore unico dovrà disporre di credenziali di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID.

FedERa è il sistema di identità digitale che consente ai cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite un'unica credenziale di accesso.

Le informazioni per acquisire un account **FedERa di livello alto** sono reperibili all'indirizzo <http://federazione.lepida.it>. Nella medesima pagina web è inoltre disponibile l'elenco degli enti abilitati a rilasciare le credenziali, fra cui i Comuni della regione Emilia-Romagna. Per acquisire un account FedERa è sufficiente recarsi presso un qualsiasi comune ricompreso nel suddetto elenco,

non necessariamente quello di residenza. Chi disponesse già di un account FedERA di livello alto può utilizzarlo per accedere al sistema. E' possibile accedere all'applicativo anche utilizzando un account SPID. SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica su tutto il territorio nazionale. Tutte le informazioni per acquisire un account SPID sono reperibili collegandosi alla pagina web: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a €. 16,00.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire:

- tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascerà, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Per essere considerato regolare, il contrassegno dovrà riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella della domanda di ammissione a contributo. I contrassegni con modalità telematiche sono acquistabili presso le rivendite di valori bollati.
- acquistando ed annullando una marca da bollo del valore di € 16,00 provvedendo ad indicare il numero identificativo e la data di emissione nel modulo di domanda ed a conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

La procedura per l'ottenimento del contributo è articolata in 3 fasi:

FASE 1: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

Fase 2: INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO)

FASE 3: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO.

Tutte le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso l'applicativo informatico che sarà disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna a partire 15 novembre 2018 nella pagina dedicata al bando che sarà raggiungibile all'indirizzo: <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ambiente/entra-in-regione/bandi/bandi2019/ecobonus2019/>

L'impresa richiedente potrà accedere alla propria domanda in qualsiasi momento per controllare lo stato dell'istanza e procedere alle fasi successive.

Art. 9 FASE 1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

Una volta acquisite le credenziali digitali Federa o SPID, il legale rappresentante/titolare/amministratore unico dell'impresa dovrà collegarsi all'applicativo informatico e compilare il modello di domanda inserendo a sistema i seguenti dati:

- generalità del legale rappresentante;

- ragione sociale dell'impresa e indicazione della sede legale;
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa sulla quale verrà inoltrata la ricevuta dell'istanza e tutte le altre comunicazioni inerenti alla richiesta;
- dichiarazione dei parametri dimensionali dell'impresa (micro/piccola/media impresa);
- dichiarazione in merito alla compagine sociale (imprese controllanti o controllate);
- dichiarazione in merito ai contributi pubblici a titolo *de minimis* di cui ha eventualmente beneficiato nell'ultimo triennio quale impresa unica;
- indicazione del Comune in cui l'impresa ha la propria sede legale/unità locale;
- dichiarazioni riguardanti i requisiti generali per l'accesso al contributo;
- targa dell'autoveicolo da rottamare o già rottamato a partire dal 01/01/2018 avente i requisiti di cui all'art.2 (verrà chiesto di allegare copia del libretto di circolazione oppure, se il veicolo è già stato rottamato, il certificato di rottamazione);
- tipologia di veicolo che si intende acquistare a scelta tra le categorie ammesse di cui all'art. 3 con tutti gli estremi necessari per poter calcolare l'importo del contributo (categoria N1/N2, sistema di alimentazione, massa veicolo) ai sensi della tabella riportata all'art.6;

Una volta compilata la domanda e inviata attraverso l'applicativo, la piattaforma informatica genererà in automatico un numero progressivo e invierà successivamente sulla casella pec dell'impresa una conferma della registrazione contenente la data e l'ora di ricezione della domanda e il numero di protocollo assegnato.

Il servizio competente provvederà a verificare la documentazione presentata seguendo l'ordine cronologico di arrivo e a validare attraverso l'applicativo informatico le richieste di contributo.

In caso di esaurimento del plafond disponibile sarà comunque possibile per le imprese inviare le richieste di contributo, che saranno inserite in "lista d'attesa" con la possibilità di essere ammesse qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, anche a seguito di eventuali revoche e rinunce.

Art. 10 Fase 2) PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA ON-LINE E INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO

Le imprese la cui domanda risulterà ammissibile e che si troveranno sulla base del plafond disponibile in posizione utile per ricevere il contributo, riceveranno sulla propria pec un invito a perfezionare la richiesta, inviando **entro il 18 ottobre 2019**, l'ordine di acquisto del veicolo. Nella medesima comunicazione sarà già riportato l'importo di contributo ammissibile sulla base della tipologia di

veicolo che si intende acquistare (massa veicolo e sistema di alimentazione).

L'invio dell'ordine rappresenta il perfezionamento delle richiesta di contributo e il suo mancato invio entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza della domanda.

Nell'ordine di acquisto dovrà essere obbligatoriamente specificato:

- il modello del veicolo,
- la massa del veicolo (secondo la definizione di cui all'art.6),
- il sistema di alimentazione specificando in particolare per l'elettrico/benzina se Full Hybrid o Hybrid plug-in;

Qualora si ricorra al leasing, la concessionaria dovrà specificare nell'ordine di acquisto che trattasi di leasing con obbligo di riscatto.

Art. 10.1 VARIAZIONE DEI DATI TRA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE E CARICAMENTO ORDINE

In fase di caricamento dell'ordine l'applicativo informatico riproporrà i dati già compilati per dare la possibilità ai richiedenti di fare eventuali aggiornamenti. Verranno sbloccati per una eventuale modifica soltanto i seguenti campi che non comportano la perdita dei requisiti di accesso al bando già valutati dall'amministrazione e la variazione dell'importo del contributo prenotato:

- ragione sociale dell'impresa,
- codice ATECO (purché la variazione avvenga tra i codici ammissibili a contributo),
- contatti dell'impresa: indirizzo di posta elettronica certificata, mail, telefono,
- classificazione dell'impresa (nei limiti delle categorie ammissibili),
- compagine sociale,
- contributi a titolo *de minimis* ottenuti negli ultimi tre esercizi finanziari come impresa unica.

Viene lasciato inoltre un campo libero per eventuali comunicazioni alla PA.

Non sarà possibile variare il campo relativo alla tipologia del veicolo da acquistare poiché sulla base della scelta effettuata è già stato calcolato e prenotato l'importo del contributo. Nel caso in cui l'impresa abbia ordinato una tipologia di veicolo diversa da quella inizialmente indicata in fase di domanda on-line (fase 1), tale da comportare la variazione del contributo, l'impresa dovrà annullare la richiesta, perdendo la priorità acquisita, e ricompilare una nuova domanda (fase 1) alla quale sarà attribuito un nuovo numero progressivo.

In caso di variazione del legale rappresentante dell'impresa sarà necessario comunicarlo all'indirizzo pec del Servizio competente: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it. Il nuovo legale rappresentante verrà abilitato ad accedere con le proprie credenziali SPID o Federa alla domanda presentata dall'impresa per completare le fasi successive.

Art. 10.2 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio regionale competente provvederà a completare la verifica della documentazione presentata in fase di perfezionamento delle richieste (Fase 2) e a redigere periodicamente la graduatoria delle imprese beneficiarie nel rispetto delle priorità acquisite in fase di invio delle domande on-line (fase 1 del Bando) fino alla concorrenza del plafond disponibile. Le graduatorie dei soggetti beneficiari, redatte periodicamente, saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al Bando con effetto di notifica.

La procedura valutativa utilizzata è quella definita "A SPORTELLO" secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L.15 marzo 1997, n. 59".

Art. 11 FASE 3 - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Ultimata la fase 2 le imprese beneficiarie di contributo saranno abilitate a presentare sull'applicativo informatico la richiesta di liquidazione, corredata della documentazione di seguito elencata in formato pdf:

- certificato di rottamazione del veicolo sostituito;
- certificato di proprietà del nuovo veicolo;
- libretto di circolazione del nuovo veicolo;
- fattura di acquisto del nuovo veicolo quietanzata nella quale dovrà essere indicata l'applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 15% sul prezzo di listino;
- contratto di leasing con obbligo di riscatto (solo se il veicolo è stato acquistato con questa modalità di pagamento).

Sarà inoltre necessario indicare il codice IBAN dell'impresa sul quale effettuare il pagamento.

A invio completato l'impresa riceverà sulla propria pec una conferma dell'inoltro della documentazione con l'indicazione della data dell'invio e del protocollo regionale associato alla richiesta di liquidazione.

Il Servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni. La richiesta di

liquidazione e la relativa rendicontazione dell'investimento dovrà essere **effettuata entro le ore 14.00 del 31 dicembre 2019**.

Alla liquidazione provvederà con propri atti il dirigente competente.

Art. 11.1 VARIAZIONI DEI DATI TRA FASE 2 E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE

In fase di rendicontazione l'applicativo informatico riproporrà nuovamente la domanda compilata per dare la possibilità ai richiedenti di ricontrollare i dati inseriti e di apportare eventuali modifiche qualora siano sopraggiunte delle variazioni. Verranno sbloccati per una eventuale modifica soltanto i seguenti campi che non comportano la perdita dei requisiti di accesso al Bando già valutati dall'amministrazione:

- ragione sociale dell'impresa,
- codice ATECO (purché la variazione avvenga tra i codici ammissibili a contributo),
- contatti dell'impresa: indirizzo di posta elettronica certificata, mail, telefono,
- classificazione dell'impresa (nei limiti delle categorie ammissibili),
- veicolo da rottamare purché avente gli stessi requisiti di accesso al contributo (in questo caso verrà chiesto di caricare la copia del libretto di circolazione),
- compagine sociale,
- contributi a titolo *de minimis* ottenuti negli ultimi tre esercizi finanziari come impresa unica.

Nel caso di variazione del veicolo acquistato rispetto a quanto indicato in domanda il contributo sarà riparametrato con riferimento alla tabella di cui all'art.6), in ogni caso non potrà essere corrisposto un contributo superiore a quanto già definito in fase di concessione.

Viene lasciato inoltre un campo libero per eventuali comunicazioni alla PA.

Art. 12 RINUNCE E DECADENZA DELLA DOMANDA

Per rinunciare al contributo il legale rappresentante/titolare/amministratore unico potrà comunicarlo attraverso l'applicativo informatico accedendo con le proprie credenziali. In ogni caso le imprese che non hanno perfezionato entro il **18 ottobre 2019** la domanda di contributo inviando l'ordine di acquisto saranno considerate rinunciatricie e la domanda sarà considerata automaticamente decaduta.

I contributi concessi decadono altresì se i beneficiari non procedono alla rendicontazione entro il **31 dicembre 2019**.

Art. 13 risorse finanziarie

Per l'iniziativa in oggetto vengono resi disponibili complessivamente € 3.850.000,00, che troveranno la copertura secondo il seguente quadro previsionale:

€1.850.000 sul capitolo **37308** "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (ARTT.70, 74, 81 E 84, D.LGS 31 MARZO 1998, N.112 E ART.99 BIS, COMMA 5, LETT.B, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)" per l'annualità 2019.

€2.000.000,00 derivanti dalla iscrizione sul Bilancio di previsione 2019 dell'assegnazione a favore della Regione Emilia-Romagna di cui al decreto direttoriale RINDEC-2017-0000139 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.

Art. 14 CONTROLLI

Sarà oggetto di controllo la documentazione presentata al fine della dimostrazione dei requisiti di partecipazione al Bando.

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli a campione da parte dell'amministrazione nell'ordine del 5%. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti qualora lo ritenesse necessario.

Il controllo riguarderà le dichiarazioni rese contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore>. I risultati del sorteggio verranno pubblicizzati sul portale regionale. Le imprese sorteggiate potranno ricevere delle richieste di documentazione da parte del Servizio competente qualora il medesimo servizio lo ritenesse opportuno.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati l'amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 15 REVOCHE

Il diritto al contributo decade qualora:

- sia riscontrata la mancanza o il venire meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti presentati, fatte salve le ulteriori conseguenze dal punto di vista penale;
- il soggetto richiedente rinunci volontariamente al contributo secondo le modalità di cui all'art.12;

- non venga rispettato il termine del 31 dicembre 2019 per la conclusione dell'investimento e per l'inoltro della richiesta di liquidazione corredata da quanto indicato all'art.11 che precede;

Art. 16 CUMULABILITA'

I contributi previsti dal presente Bando sono cumulabili per lo stesso investimento con altri contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti pubblici, con la condizione che la combinazione degli aiuti non deve eccedere il massimale più favorevole dei regimi considerati.

ART. 17 ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il diritto di accesso di cui al combinato disposto ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. e della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), viene esercitato mediante richiesta scritta motivata indirizzata a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali - Viale della Fiera, 8 - Bologna.

L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali forniti dai partecipanti al bando saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per gestire le procedure inerenti all'ammissione al beneficio, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/279. Al riguardo si rinvia all'informativa presente sul sito al momento della presentazione della domanda.

Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione conseguenziale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di interessato al momento della presentazione della domanda è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Il trattamento dei dati avverrà mediante

strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità proprie del presente bando e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della D.G. Cura del territorio e dell'ambiente, Avv. Cristina Govoni, 051-5276003 email: servrifiuti@Regione.Emilia-Romagna.it

Per avere ulteriori informazioni in merito alle procedure di accesso al contributo è possibile consultare la pagina web dedicata al Bando all'indirizzo <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ambiente/entra-in-regione/bandi/bandi2019/ecobonus2019/>

ALLEGATO A

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"

DEFINIZIONE DI PMI

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati.

DIMENSIONI

In base ai requisiti dimensionali, sono definite Pmi le imprese che:

- a. hanno meno di 250 occupati e
- b. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a. ha meno di 50 occupati e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Relativamente alla categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a. ha meno di 10 occupati, e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Ai fini delle suddette definizioni:

- a. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b. per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c. per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che

prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- a. il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b. il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti:

- 1) **sono considerate autonome le imprese** che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
- 2) **sono considerate associate le imprese**, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
 - a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche

esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

- b. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- 3) **sono considerate collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - d. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese

direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

N.B. Per tutto quanto non disposto nel presente allegato si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

ALLEGATO B

REGIME *DE MINIMIS* DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013: DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA E MASSIMALE DI AIUTO

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *de minimis* si dovrà tener conto degli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, **nell'ambito dello stesso Stato membro**, almeno una delle relazioni di cui alla nota precedente. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale di 200.000 euro, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Nel caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti *de minimis* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare l'importo effettivamente ricevuto se di valore inferiore da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Modulo 1)***Fac-simile modulo di domanda***

*Regione Emilia-Romagna
 Direzione generale Cura del Territorio e
 dell'Ambiente
 Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile
 Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti,
 bonifica siti contaminati e servizi pubblici
 ambientali della D.G. Cura del territorio e
 dell'ambiente
 Viale della Fiera, 8
 40127 Bologna*

ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE

Facsimile modulo di domanda da compilare esclusivamente attraverso l'applicativo online

Data di emissione della marca da bollo/contrassegno

Codice identificativo marca da bollo/contrassegno

FASE 1: DOMANDA ON-LINE

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____

Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante/titolare/amministratore unico dell'impresa _____

con sede legale nel comune di _____

via _____ n. _____

P.IVA _____ c.f. _____ CAP _____

pec _____ mail _____ tel _____

CHIEDE

Che l'impresa che rappresenta sia ammessa alla concessione del contributo previsto dal Bando di cui in oggetto

e a tal fine **DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che l'impresa che rappresenta **è in possesso dei requisiti di accesso al contributo come definiti all'art. 2) del Bando** pertanto:

- 1) è classificata come micro/piccola/media impresa ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
- 2) è proprietaria del seguente veicolo commerciale N1/N2 targato _____ ad alimentazione Diesel di classe ambientale fino ad euro 4 "da destinare alla rottamazione" oppure "rottamato in data successiva al 1 gennaio 2018" - (allegare copia del libretto di circolazione oppure, se il veicolo è già stato rottamato allegare copia del certificato di rottamazione)
- 3) intende aderire all'iniziativa in oggetto procedendo alla sostituzione, con obbligo di rottamazione del veicolo di cui al punto precedente, con la seguente tipologia di veicolo N1 o N2:

massa/peso (t)	
1	1,49
1,5	2,49
2,5	2,99
3	3,5
> 3,5	≤ 7
> 7	≤ 12

Alimentazione
Elettrica
IBRIDA ELETTRICO/BENZINA (Full Hibrid o Hybrid Plug In); METANO (Mono o Bifuel) Euro 6; GPL (Mono o Bifuel) Euro 6

- 4) Costo previsto di investimento _____
- 5) ha la propria sede legale/unità locale nel Comune di _____ (voce da selezionare da un elenco a tendina comprendente tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna);
- 5) è regolarmente costituita ed iscritta nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la CCIAA di _____ competente per territorio, n. iscrizione REA _____, con codice ATECO principale _____ (non sono ammesse imprese rientranti nella sezione A "Agricoltura, Silvicolture e Pesca" della classificazione Ateco 2007);
- 6) non appartiene alla categoria di trasportatori conto terzi e non è compresa tra i soggetti esclusi ai sensi dell'art.2 del Bando;
- 7) è attiva e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologa di cui all'art. 180 della legge fallimentare) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- 8) rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano e dei contratti collettivi di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 9) possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL al momento della sottoscrizione della presente domanda e fino alle successive fasi di concessione e liquidazione del contributo;
- 10) non ha fruito di aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento **oppure** ha fruito di altri aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento con finalità analoghe o diverse per un importo complessivo di €._____, che comunque sommato al contributo oggetto del presente Bando non comporta il superamento del massimale più favorevole dei regimi considerati;
- 11) che relativamente alla situazione societaria in cui si trova alla data di presentazione della domanda, l'impresa ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, è autonoma/non autonoma;

preso atto del Regolamento (UE) n.1407/2013 dichiara inoltre:

- 12) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ____ e termina il _____;
- 13) che l'impresa (barrare l'opzione che interessa):
- non è controllata ne controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
- controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (Ragione sociale, codice fiscale, partita IVA)
- _____
- _____
- _____
- è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (Ragione sociale, codice fiscale, partita IVA)
- _____
- _____
- _____
- 14) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (barrare l'opzione che interessa):
- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni ne ha acquisito la proprietà di aziende o rami d'azienda di altre imprese;

- è stata interessata da fusioni, acquisizioni, scissioni o ha acquisito la proprietà di aziende o rami di azienda di altre imprese;
- 15) che l'impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica", tenuto conto anche di eventuali fusioni acquisizioni e scissioni di cui al punto precedente, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (barrare l'opzione che interessa):
- non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime *de minimis*
- oppure
- ha beneficiato delle seguenti agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* per un importo non superiore a €.200.000:

Impresa a cui è stato concesso l'aiuto (*)	Regolamento UE <i>de minimis</i> di riferimento	Data concessione	Legge/Bando di riferimento	Ente concedente	Importo concesso

(*) Nota alla compilazione:

- Se l'impresa non è stata interessata da fusioni/acquisizioni e non è controllata ne controlla altre imprese inserire la ragione sociale della richiedente.
- In caso di acquisizioni / fusioni di aziende inserire in tabella la denominazione e il C.F. antecedenti e il contributo usufruito dall'impresa o ramo di azienda oggetto di acquisizione o fusione.
- In caso di scissioni indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente ai sensi dell'art.3 comma 9 del regolamento (UE) 1407/2013

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- Che ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art.85 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- che nei propri confronti non sono riportate condanne penali;
- di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che la Regione riterrà opportuni inviando la documentazione che verrà eventualmente richiesta in fase istruttoria o di controlli a campione;

- di aver provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii. mediante apposizione e annullamento della marca da bollo/contrassegno il cui numero di serie identificativo e la data di emissione sono riportati nel presente modulo, impegnandosi a non utilizzarla per nessun altro atto e a conservarla in originale ai fini di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
- di impegnarsi a mantenere per un anno dall'acquisto la proprietà dell'autoveicolo;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
L'informativa sarà resa disponibile online al momento della compilazione della domanda come riportato all'art. 17 del presente bando.

Allegati:

- copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare oppure, se il veicolo è già stato rottamato, il certificato di rottamazione o il documento di presa in carico da parte del rottamatore.

FASE 2: INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO)

Il richiedente dovrà perfezionare **entro il 18 ottobre 2019** la domanda di contributo accedendo nuovamente alla piattaforma informatica con le proprie credenziali SPID o FedERa.

Una volta effettuato l'accesso dovrà provvedere a:

- 1) confermare i dati già inseriti nel modello di domanda che verranno automaticamente riproposti dal sistema informatizzato oppure, nel caso in cui nel frattempo siano sopraggiunte variazioni (nel limite di quanto previsto all'art. 10.1 del Bando) ricompilare i campi interessati;
- 2) indicare la data di sottoscrizione dell'ordine di acquisto allegandone copia in formato pdf

Nell'ordine di acquisto dovrà essere obbligatoriamente specificato:

- il modello del veicolo,
- la massa (secondo la definizione di cui all'art.6),
- il sistema di alimentazione specificando in particolare per l'elettrico/benzina se Full Hybrid o Hybrid plug inn;

In caso di leasing dovrà essere barrata l'apposita casella (si dichiara di acquistare mediante leasing con obbligo di riscatto)

Nota bene: **Non sarà possibile variare il campo relativo alla tipologia del veicolo da acquistare** poiché sulla base della scelta effettuata è già stato calcolato e prenotato l'importo del contributo. Nel caso in cui l'impresa abbia ordinato una tipologia di veicolo diversa da quella inizialmente indicata in fase di domanda on-line (fase 1), tale da comportare la variazione del contributo, l'impresa **dovrà annullare la richiesta** attraverso un'apposita funzione prevista dall'applicativo, perdendo la priorità acquisita, e ricompilare una nuova domanda (fase 1) alla quale sarà attribuito un nuovo numero progressivo.

**IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019
COMPORTA L'AUTOMATICA DECADENZA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**

Modulo 2)***Fac-simile Richiesta di liquidazione***

*Regione Emilia-Romagna
 Direzione generale Cura del Territorio e
 dell'Ambiente
 Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile
 Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti,
 bonifica siti contaminati e servizi pubblici
 ambientali della D.G. Cura del territorio e
 dell'ambiente
 Viale della Fiera, 8
 40127 Bologna*

**ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI
 CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE:**

**Fase 3: facsimile modulo di richiesta di liquidazione da compilare
esclusivamente attraverso l'applicativo online**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____

Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante/titolare/amministratore unico
 dell'impresa _____

con sede legale nel Comune di _____

via _____ n. _____

p.Iva _____ c.f. _____ CAP _____

pec _____ mail _____ tel _____

CHIEDE

La liquidazione del contributo concesso con determinazione
 dirigenziale n. _____ del _____

e a tal fine **DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici
 conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
 uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000
 n. 445 che l'impresa che rappresenta:

- 1) ha provveduto alla rottamazione dell'autoveicolo commerciale
 N1/N2 di sua proprietà indicato in domanda, targato _____;
- 2) ha provveduto all'acquisto del seguente veicolo targato _____
 appartenente alla seguente tipologia già indicata in fase di
 domanda:

massa/peso (t)	
1	1,49
1,5	2,49

massa/peso (t)	
2,5	2,99
3	3,5
> 3,5	≤ 7
> 7	≤ 12

Alimentazione
Elettrica
IBRIDA ELETTRICO/BENZINA (Full Hybrid o Hybrid Plug In); METANO (Mono o Bifuel) Euro 6; GPL (Mono o Bifuel) Euro 6

N.B.: se per cause non imputabili all'Impresa beneficiaria la tipologia del veicolo acquistato risultasse in questa fase diversa da quanto indicato in domanda, si dovrà indicare nell'apposito campo. Si precisa che in questo caso il contributo verrà ricalcolato, ma in ogni caso non potrà essere superiore a quello concesso

- 3) Costo veicolo _____
- 4) ha mantenuto i requisiti di accesso al contributo già dichiarati in fase di domanda di cui all'art. 2) del bando;
- 5) che i seguenti documenti allegati relativi alla rottamazione del veicolo targato _____ e all'acquisto del nuovo veicolo targato _____ sono conformi agli originali che rimangono in proprio possesso a disposizione per eventuali controlli da parte della Regione:
 - certificato di rottamazione;
 - libretto di circolazione;
 - certificato di proprietà;
 - fattura di acquisto del nuovo veicolo quietanzata nella quale dovrà essere indicata l'applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 15% sul prezzo di listino;
 - contratto di leasing con obbligo di riscatto (solo se il veicolo è stato acquistato con questa modalità).
- 6) che il codice IBAN dell'impresa sul quale effettuare la liquidazione del contributo è il seguente _____.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a consentire i controlli e gli accertamenti che la Regione riterrà opportuni inviando la documentazione che verrà eventualmente richiesta in fase istruttoria o di controlli a campione;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 1758

Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle Norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3/5/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l'articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che "entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio";

- con propria deliberazione n. 1238 del 1 agosto 2016 sono state modificate le frequenze e le modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione;

- con la propria deliberazione n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione;

Dato atto che:

- con la citata propria deliberazione n. 1238/2016 si è approntato un sistema di acquisizione dei dati che anticipa le risultanze del monitoraggio annuale tramite la previsione dell'obbligo della compilazione a cadenza semestrale dei principali dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e dei flussi in entrata ed in uscita dagli impianti regolati dalla pianificazione regionale;

- il metodo di gestione dei dati succitato ha consentito di misurare il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2018 che i Gestori del servizio sono tenuti a comunicare attraverso l'applicativo ORSO entro il 31 agosto 2018;

Rilevato che mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2018 e l'andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2018;

Rilevato che:

- il dato della produzione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, fa registrare in continuità con l'annualità 2017 un ulteriore decremento del 2,6%, pari a 76.639 tonnellate ed un altrettanto significativo decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui del 6,1%, pari circa 63.452 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2017, su base regionale;

- la percentuale di raccolta differenziata farà registrare un ulteriore significativo incremento rispetto al dato 2017;

- complessivamente si registra, nell'intero bacino regionale, uno scostamento del quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 132.000 tonnellate rispetto al pianificato;

Considerato che:

- il decremento dei dati di produzione dei rifiuti urbani rappresenta un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale;

- il decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2018, anche se rappresenta uno scostamento rispetto a quanto pianificato, evidenzia un costante e netto miglioramento rispetto al dato 2017;

- Ritenuto pertanto di dover integrare lo scenario di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 contenuto al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano modificando i flussi ed i quantitativi di rifiuti ivi riportati;

Rilevato altresì che:

- con la citata propria deliberazione n. 987/2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei RS in discarica per l'intero arco temporale di riferimento del Piano (2020);

- la determinazione del fabbisogno di smaltimento consente di quantificare l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni di Piano e, quindi, l'esistenza di un fabbisogno di trattamento ulteriore;

- la determinazione del sopracitato fabbisogno di trattamento ulteriore può essere ottenuta partendo dal fabbisogno complessivo di smaltimento e tiene conto anche, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, della capacità residua dei termovalorizzatori in ragione della loro saturazione a seguito dell'ingresso dei rifiuti urbani;

Dato atto che la citata metodologia evidenzia per il 2018 un ulteriore fabbisogno di trattamento per i soli rifiuti speciali pari a circa 395.124 tonnellate;

Rilevato inoltre che nel complesso l'attuale sistema impiantistico regionale in esercizio può solo parzialmente far fronte alle esigenze di trattamento dei rifiuti speciali già evidenziate;

Ritenuto di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti; della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all'interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall'impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;

Rilevato in particolare che l'impianto di termovalorizzazione di Parma a seguito di un Accordo, rinnovato nel corso del presente anno, tra il Gestore, la Regione ed il Comune di Parma, risulta autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti, inferiore al suo carico termico nominale, suscettibile di revisione in funzione degli esiti del presente monitoraggio annuale di Piano;

Ritenuto, quindi:

- di poter parzialmente far fronte alle evidenziate esigenze di fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali assegnandone una quota al termovalorizzatore di Parma in coerenza con quanto effettuato nell'anno 2017 secondo quanto previsto dal succitato accordo di autolimitazione;

- necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti di cui al capitolo 9 del PRGR con riferimento all'annualità 2018;

Valutato che in base ai dati di produzione dei rifiuti urbani e speciali sopra rilevati e nel rispetto dei criteri in ordine alla modifica dei flussi occorre modificare temporaneamente per l'annualità

2018 il quantitativo di rifiuti in ingresso previsto dall'autorizzazione dell'installazione Polo Ambientale Integrato in Comune di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d'impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (Prot. n. 1106/2016);

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2018 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate indicando in dettaglio all'Allegato 2) e all'Allegato 3) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i flussi per l'anno 2018;

Richiamato:

- l'articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l'altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l'altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che "i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste" e che, "in attuazione anche dell'articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.";

Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell'ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 che prevede che in caso di scostamento tra l'andamento reale e i dati pianificati è data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 19 ottobre 2018 è stata trasmessa la suddetta informativa;

Visti:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- La propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera


per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che i flussi per l'annualità 2018 sono riportati all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce la figura 9-20 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano e all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce la colonna relativa all'annualità 2018 della figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest'ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);

3. di precisare che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell'ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;
4. di precisare che ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
5. di disporre che le disposizioni di cui al punto 2) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l'obbligo di tempestivo adeguamento d'ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un'ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
6. di precisare che ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
8. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Produzione totale RU	Provincia	2017 reale [t]	2018 monitoraggio [t]	2018 scenario PRGR [t]	Scostamento PRGR – monitoraggio 2018 [%]	Scostamento PRGR – monitoraggio 2018 [t]	Scostamento 2017 reale con monitoraggio 2018 [%]
RU	PC	190.547	187.657	168.077	11,6%	19.580	-1,5%
	PR	255.138	250.767	223.128	12,4%	27.639	-1,7%
	RE	383.706	393.331	358.440	9,7%	34.891	2,5%
	MO	436.754	421.056	407.183	3,4%	13.873	-3,6%
	BO	573.755	546.615	507.319	7,7%	39.295	-4,7%
	FE	235.823	220.095	218.816	0,6%	1.278	-6,7%
	RA	293.758	286.312	274.100	4,5%	12.212	-2,5%
	FC	279.758	260.695	264.333	-1,4%	-3.637	-6,8%
	RN	246.480	252.553	237.553	6,3%	15.000	2,5%
	RER	2.895.720	2.819.081	2.658.949	6,0%	160.132	-2,6%

Produzione Rifiuti Urbani Indifferenziati	Provincia	2017 reale [t]	2018 monitoraggio [t]	2018 scenario PRGR [t]	Scostamento PRGR – monitoraggio 2018 [%]	Scostamento PRGR – monitoraggio 2018 [t]	Scostamento 2017 reale con monitoraggio 2018 [%]
RI	PC	74.075	63.461	52.919	19,92%	10.542	-14,3%
	PR	57.086	57.462	67.578	-14,97%	-10.116	0,7%
	RE	110.186	100.365	102.259	-1,85%	-1.894	-8,9%
	MO	140.682	134.325	120.300	11,66%	14.025	-4,5%
	BO	232.278	221.306	170.082	30,12%	51.224	-4,7%
	FE	75.564	53.515	72.512	-26,20%	-18.998	-29,2%
	RA	132.899	129.171	85.739	50,65%	43.431	-2,8%
	FC	122.081	123.413	93.269	32,32%	30.144	1,1%
	RN	89.980	88.364	74.576	18,49%	13.789	-1,8%
	RER	1.034.832	971.380	839.233	15,75%	132.147	-6,1%



Trend dei rifiuti urbani e speciali di cui si prevede l'invio a termovalorizzazione dal 2015 al 2020

	2015				2016				2017				2018				2019				2020	
	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS		
Ineneritore																						
Piacenza (PC)	120.000	64.366	41.547	70.770	9.801	39.429	61.860	6.900	41.100	78.800	3.340	33.000	44.647	73.253	39.901	65.049						
Parma (PR)	130.000	66.361	36.073	129.126	20.000	11.000	122.388	17.050	25.512	123.100	24.100	17.450	120.488	9.512	110.955	12.539						
Modena (MO)	180.000	118.492	51.613	159.019		50.400	175.324		36.676	169.397	317	43.286	81.006	93.751	72.005	65.153						
Genarolo dell'Emilia (BO)	218.000	173.294	41.684	159.574		46.336	153.119		58.969	166.124	40	40.838	115.220	101.108	97.397	96.578						
Ferrara (FE)	130.000	77.875	46.269	93.353		48.415	79.408		50.590	68.797	-	61.203	58.883	70.339	50.294	72.442						
Ravenna (RA)	56.500	24.129	32.371	27.136		29.364	-		40.124	-	-	45.000	-	-	-	-						
Forlì (FC)	120.000	104.921	-	107.262	12.500	-	105.361	14.579	-	116.393	3.607	-	118.573	-	115.481	-						
Coriano (RN)	125.000	78.889	44.603	104.155		40.000	110.794	200	35.001	102.079	120	47.802	76.768	40.159	59.438	61.078						
TOT	1.079.500	708.328	294.160	850.394	42.301	264.944	808.254	38.729	287.972	824.690	31.523	288.578	615.585	388.123	545.471	372.838						

Note: evidenziate in rosso le modifiche rispetto a quanto pianificato per l'annualità 2018

Trend dei rifiuti urbani e speciali di cui si prevede lo smaltimento in discarica dal 2015 al 2020

	2015				2016				2017				2018				2019				2020	
	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS	RU	RS										
Discarica																						
Novellara (RE)	96.471	-	20.351	10.073	24.323	16.000	22.312	24.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Carpi (MO)	-	-	4.478	11.559	-	-	6.901	61.637	43.379	27.906	38.115	41.885										
Gaggio (BO)	17.663	43.398	29.810	3.229	26.064	6.000	26.315	5.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ravenna (RA)	76.358	119.020	55.043	149.957	54.203	254.797	41.223	190.947	15.998	109.851	15.998	99.136										
TOT																						

Note: evidenziate in rosso le modifiche rispetto a quanto pianificato relativamente alle sole discariche autorizzate alla gestione di rifiuti urbani per l'annualità 2018

(**) per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 1762

Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva: presa d'atto dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI in materia di tariffazione puntuale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

– la Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

– la deliberazione di Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;

– la propria deliberazione n. 1159 del 2 agosto 2017 “Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI in materia di tariffazione puntuale, azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e prevenzione nella produzione dei rifiuti”;

– la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 15756 del 9 ottobre 2017 “costituzione del Comitato Guida per l’attuazione del “Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI in materia di tariffazione puntuale, azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e prevenzione nella produzione dei rifiuti”;

Considerato che:

– in data 12 settembre 2017 è stato sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI il protocollo di intesa in materia di tariffazione puntuale approvato con propria deliberazione n. 1159 del 2 agosto 2017;

– in data 9 ottobre 2017 è stato costituito il Comitato Guida per l’attuazione del predetto protocollo di intesa;

Richiamati gli obiettivi perseguiti dal protocollo di intesa indicati all’art. 1 tra i quali è indicata la predisposizione e la diffusione del regolamento tipo per l’applicazione della tariffazione puntuale;

Considerato che le attività del Comitato Guida sono state orientate da subito alla predisposizione a scala regionale del regolamento tipo per l’applicazione della tariffa puntuale in considerazione dell’importanza che tale strumento rappresenta per i Comuni emiliano-romagnoli che intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale del rifiuto;

Rilevato che:

– lo studio dei modelli attualmente applicati nel territorio emiliano-romagnolo ha mostrato che alcune metodologie di applicazione attualmente in uso sono basate sui criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 ed in essi permane una quota di tariffa connessa alla superficie degli immobili e ai coefficienti presuntivi di potenziale produzione dei rifiuti e quindi contengono elementi che non consentono di ricondurre l’intero ammontare della tariffa pagata dal singolo utente all’effettivo controvalore del servizio reso;

– il Comitato Guida ha valutato che la predisposizione di un Regolamento Tipo la cui metodologia applicativa esuli da determinazioni sulla base delle superfici degli immobili e dai coefficienti presuntivi, deve necessariamente prevedere, soprattutto per quanto attiene le utenze non domestiche, approfondite fasi di studio e di simulazioni tariffarie al fine di evitare impreviste e significative variazioni tariffarie per le diverse tipologie di utenza;

– il Comitato Guida ha pertanto scelto di predisporre un regolamento tipo che partisse dalle esperienze di applicazione della tariffa puntuale già in atto nel territorio regionale con l’obiettivo di omogeneizzare le attuali esperienze e di fornire uno strumento di immediata applicazione per le Amministrazioni comunali che intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale;

Dato atto che, per tali motivazioni, il Comitato Guida ha elaborato un primo modello di Regolamento Tipo che rappresenta il punto di partenza di un percorso che nei prossimi mesi vedrà impegnato il Comitato nell’elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire il superamento degli elementi presuntivi;

Considerato che:

– con nota protocollo PG.2018.0198427 del 21/3/2018 è stata trasmessa, ai fini della consultazione formale, la proposta di “Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” richiedendo di inviare eventuali osservazioni entro il 16/4/2018;

– sono state acquisite agli atti le osservazioni ricevute da:

- Tavolo Regionale dell’Imprenditoria con nota PG.2018.0272065 del 17/4/2018;
- Confservizi Emilia-Romagna con nota PG.2018.0295302 del 24/4/2018;
- Nuovo Circondario Imolese con nota PG.2018.0263372 del 13/4/2018;
- Coldiretti Emilia-Romagna con nota PG.2018.0261558 del 12/4/2018;
- Comune di Vignola e Savignano sul Panaro con nota PG.2018.0238064 del 5/4/2018;
- Comitato Consultivo degli Utenti e dei portatori di Interesse di Atersir con nota PG.2018.0295539 del 24/4/2018;
- Legambiente Emilia-Romagna con nota PG.2018.0285478 del 20/4/2018;
- Hera s.p.a. con nota PG.2018.0266413 del 13/4/2018;
- Alea ambiente s.p.a. con nota PG.2018.0272093 del 17/4/2018;
- Rete Regionale Rifiuti Zero Emilia-Romagna con nota PG.2018.0268695 del 16/4/2018;
- WWF Forlì-Cesena con nota PG.2018.0268652 del 16/4/2018;
- Aimag s.p.a. con nota PG.2018.0269780 del 16/4/2018;
- Iren Ambiente s.p.a. con nota PG.2018.0269798 del 16/4/2018;
- Co.se.a. Consorzio Servizi Ambientali e Co.se.a. Tariffa & Servizi con nota PG.2018.0263175 del 13/4/2018;

Rilevato che:

– le osservazioni ricevute dai soggetti suelencati sono state puntualmente analizzate dal Comitato Guida;

– tali osservazioni, in numero di circa trecento, hanno riguardato sia specifiche proposte di modifica dell’articolato, sia

la presentazione di aspetti non contenuti nella proposta di Regolamento Tipo posto in consultazione;

– le principali criticità riscontrate dagli stakeholder sono state relative ai seguenti temi:

- assimilazione: è stato richiesto al Comitato Guida di prevedere all'interno del Regolamento Tipo i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Il Comitato ha valutato di non procedere in tal senso poiché tale attività è di esclusiva competenza comunale.
- specificare le superfici tariffabili/non tariffabili qualora esse vengano utilizzate per la determinazione della tariffa con particolare riferimento alle utenze non domestiche: sono state più precisamente definite le esclusioni ed è stato disciplinato l'uso promiscuo qualora le superfici nelle quali si producono rifiuti urbani e speciali non siano distinguibili.
- quantificare le riduzioni: è stato richiesto al Comitato Guida di uniformare la quantificazione delle riduzioni al fine di una applicazione omogenea della scontistica sul territorio regionale. Si è deciso di indicare le quantificazioni solo per quanto attiene la devoluzione di prodotti alimentari e non alimentari ai soggetti bisognosi poiché oggetto di uno specifico tavolo di lavoro di ANCI, Atersir, Regione Emilia-Romagna, lasciando alle Amministrazioni la discrezionalità di scelta.
- specificare gli aspetti connessi alla gestione e trasmissione delle banche dati: è stato inserito uno specifico articolo relativo alle informazioni che il gestore del servizio è tenuto a rendere all'utenza circa l'applicazione della tariffa puntuale. È stato inoltre disciplinato il trasferimento delle banche dati tra le Amministrazioni comunali e i Gestori.

– in base alle osservazioni accolte sono state apportate le conseguenti modifiche al “Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” di cui agli Allegati 1 e 2 ed è stata predisposta la relativa guida alla lettura riportata nell'Allegato 3;

Richiamati:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- La propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l'allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della

riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto del Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva riportato negli Allegati 1 e 2 e la relativa guida alla lettura di cui all'Allegato 3 elaborato a seguito dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI in materia di tariffazione puntuale, azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e prevenzione nella produzione dei rifiuti;

2) di trasmettere la presente deliberazione ad ANCI per la sua diffusione e ad ATERSIR per l'approvazione in Consiglio d'Ambito come previsto dal protocollo di intesa e dal regolamento stesso;

3) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

**REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

COMUNE DI....

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

AMBITO TERRITORIALE DI

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n°.....del.....

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....	8
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....	8
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree.....	11
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento.....	11
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria	13
Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario	15
Articolo 11 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	15
Articolo 12 - Mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari.....	15
Articolo 13 - Imposte di legge.....	15
Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati	15
Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza	16
TITOLO II – RIDUZIONI	17
Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	17
Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	17
Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....	17
Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....	17
Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	18
Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	18
Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	18
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	19
Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	19
Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo..	19
Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso.....	19
Articolo 27 - Riduzioni per punti vendita certificati	19
Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	19
Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	20
Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo	20
Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	21
Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/ family bag nella ristorazione commerciale.....	21
Articolo 33 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	21
Articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	21
Articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	21
Articolo 36- Riduzioni per manifestazioni ed eventi	22
Articolo 37 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	22
TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI	23
Articolo 38 - Comunicazione	23
Articolo 39 - Controllo.....	23

Articolo 40- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	24
Articolo 41 - Riscossione	25
Articolo 42 - Rimborsi.....	25
Articolo 43 - Sanzioni.....	25
Articolo 44 - Contenzioso ed autotutela.....	26
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 45 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	28
Articolo 46 - Entrata in vigore	28
ALLEGATI.....	28

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione n., disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- u) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- v) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

- w) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- x) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- y) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- aa) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- bb) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- cc) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- dd) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione o da altro regolamento di bacino approvato dall'Autorità competente e dal Comune, nel rispetto, per quanto attiene ai criteri qualitativi, del Decreto interministeriale 27 luglio 1984.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38,

l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>[specificare la tipologia di attività]</i>	<i>[specificare la %le di abbattimento]</i>
...	...

- b) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini, inclusi i magazzini a cielo aperto (aree e piazzali utilizzati per il deposito della merce e simili), di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali è esteso il divieto di assimilazione ai sensi dell'art.1 comma 649 della legge 147/2013 individuate all'Allegato 1;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;
- f) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, serre non aperte al pubblico, fienili, porticati e simili connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi e attività similari;
- g) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
 - n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. *[specificare]* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *[specificare il numero]* lati verso l'esterno;
 - o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle*

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 43.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 38 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.
4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro *[specificare]* giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della tariffa e alla sanzione di cui all'art. 43.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto

- vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro *[specificare il n° di giorni]* dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le seguenti modalità *[specificare]*.
7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
 8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a *[inserire il numero di persone]* persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 38 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
 - e) nei casi di cui all'art. 8, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: *[specificare i criteri utilizzati]*.
 9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno *[inserire il numero di mesi]* mesi all'anno.
 10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 38. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono

contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

Articolo 11 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato a *[specificare]*.

Articolo 12 - Mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a *[specificare]*.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 13 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità *[inserire la periodicità]* secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della

normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. carta dei servizi.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

TITOLO II – RIDUZIONI

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione così determinata [*specificare*].
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente da presentare annualmente al Gestore [*specificare le modalità*].

Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è dovuta nella misura del [*indicare la % con massimo del 20%*] dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al [*specificare la % con massimo 40%*] per le utenze poste a una distanza superiore a [*indicare la distanza in mt*] dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [*specificare*].
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al [*indicare l'ammontare della riduzione*].
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e

consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre da *[specificare]*.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 37 comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata *[specificare le modalità]*.

Articolo 27 - Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari*

e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite di assimilabilità specifico per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata *[specificare]*.

Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, si applica su *[specificare se si applica alla parte variabile della Tariffa nel suo complesso o a una sua*

componente] ed è pari a *[indicare le specifiche percentuali di riduzione in relazione alle fasce di quantitativi]*.

Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione della riduzione]*.

Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata *[specificare]*.

Articolo 33 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannolini per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della Tariffa così determinata *[introdurre le modalità di applicazione della riduzione]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a *[specificare]* mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da

pannolini pediatrici “usa e getta” è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 36- Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 37 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre *[specificare in n. di giorni]* dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 43 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al *[indicare la %le massima]* della parte *[specificare la parte della tariffa]* della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono alternative.

TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 38 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro *[indicare il numero di giorni]* giorni successivi al loro verificarsi e diottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 43 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 39 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utente. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 43.

Articolo 40- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla Carta dei Servizi.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui

provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 43.

Articolo 41 - Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

Articolo 42 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 43 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche

tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Omesso o parziale versamento della tariffa (40, c.5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2.	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (39, c. 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3.	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 9, c. 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 37, c. 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5.	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 38, c. 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6.	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 38, c. 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 14, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del *[specificare la %]* fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 44 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/201.....

ALLEGATI

Allegato 1: Aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e magazzini alle quali è esteso il divieto di assimilazione *[specificare]*.

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche *[specificare]*.

Allegato 3: Deposito cauzionale *[specificare]*.

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio domestico *[specificare]*.

APPENDICE A

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale nella
Regione Emilia-Romagna

In Appendice sono descritti i modelli attualmente in uso (o di prossima introduzione come nel caso di ALEA Ambiente) nella Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale.

Indice

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI.....	6
MODELLO 1 (AIMAG).....	7
1. Aspetti generali e di sintesi.....	7
1.1 Territorio di applicazione.....	7
1.2 Premesse	7
1.3 Categorie tariffarie.....	7
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	7
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	7
1.6 Frazioni misurate	7
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.....	9
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili 10	
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	10
1.10 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	10
1.11 Perdita del dato	11
2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	11
2.1 Parte fissa.....	11
2.2 Parte variabile.....	12
2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	13
2.4 UtENZE domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	14
2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario	14
3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	15
3.1 Parte fissa.....	15
3.2 Parte variabile.....	18
3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	18
3.4 UtENZE NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utENZE NON domestiche	18
3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario.....	18
3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	19
MODELLO 2 (ALEA AMBIENTE)	21
1. Aspetti generali e di sintesi.....	21
1.1 Territorio di applicazione.....	21
1.2 Premesse	21
1.3 Categorie tariffarie.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	21
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	22

1.6	Frazioni misurate	22
1.7	Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.....	23
1.8	Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili 24	
1.9	Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	24
1.10	Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	24
1.11	Perdita del dato	26
2.	UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	26
2.1	Parte fissa.....	26
2.2	Parte variabile.....	29
2.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	30
2.4	Utenze domestiche aggregate	30
2.5	Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario	31
3.	UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	31
3.1	Parte fissa.....	31
3.2	Parte variabile.....	33
3.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	34
3.4	Utenze NON domestiche aggregate	35
3.5	Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario.....	36
3.6	Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	36
	MODELLO 3 (CLARA)	39
1.	Aspetti generali e di sintesi.....	39
1.1	Territorio di applicazione	39
1.2	Premesse	39
1.3	Categorie tariffarie.....	39
1.4	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	39
1.5	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	39
1.6	Frazioni misurate	40
1.7	Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.....	41
1.8	Volumetria dei contenitori delle frazioni di rifiuto misurate: criteri per la determinazione	42
1.9	Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	42
1.10	Perdita del dato	42
2.	UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	42
2.1	Parte fissa.....	42
2.2	Parte variabile.....	43
2.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	44
2.4	Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	44

2.5	Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario	45
3.	UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	45
3.1	Parte fissa.....	45
3.2	Parte variabile.....	46
3.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	47
3.4	Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche	47
3.5	Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario.....	48
3.6	Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	48
	MODELLO 4 (HERA).....	49
1.	Aspetti generali e di sintesi.....	49
1.1	Territorio di applicazione.....	49
1.2	Premesse	49
1.3	Categorie tariffarie.....	50
1.4	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	50
1.5	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	50
1.6	Frazioni misurate.....	50
1.7	Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.....	51
1.8	Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili 52	
1.9	Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	52
1.10	Perdita del dato.....	52
2.	UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	52
2.1	Parte fissa.....	52
2.2	Parte variabile.....	53
2.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	54
2.4	Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	54
2.5	Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario	54
3.	UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	55
3.1	Parte fissa.....	55
3.2	Parte variabile.....	55
3.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	56
3.4	Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche	56
3.5	Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario.....	57
3.6	Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	58
4.	MODELLO 4 (HERA) EVOLUTIVO.....	58

MODELLO 5 (IREN).....	60
1. Aspetti generali e di sintesi.....	60
1.1 Territorio di applicazione.....	60
1.2 Premesse	60
1.3 Categorie tariffarie.....	60
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	60
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	60
1.6 Frazioni misurate.....	60
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.....	61
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili 62	
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	62
1.10 Perdita del dato	62
2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	62
2.1 Parte fissa.....	62
2.2 Parte variabile.....	63
2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	63
2.4 UtENZE domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	63
2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario	63
3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	63
3.1 Parte fissa.....	63
3.2 Parte variabile.....	64
3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	64
3.4 UtENZE NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utENZE NON domestiche	64
3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario.....	64
3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	64

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

- RUR: Rifiuto Urbano Residuo
- PEF: Piano Economico Finanziario
- Parte variabile calcolata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza a prescindere dalla quantità di rifiuti misurati conferiti.
- Parte variabile misurata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza del servizio in funzione dei quantitativi di rifiuti misurati conferiti oltre i litri minimi (se presenti) e dei servizi opzionali richiesti.
- Litri minimi: il volume espresso in litri riferito alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa a prescindere dal suo effettivo conferimento al servizio pubblico.
- Vuotamenti minimi: il numero di ritiri/vuotamenti/prese del contenitore relativo alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa.

MODELLO 1 (AIMAG)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e Soliera in provincia di Modena, in gestione Aimag S.p.A.

1.2 Premesse

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le categorie di utenza non domestica previste dal DPR 158/99 non hanno rilevanza nel Modello in questione (fatta eccezione per la definizione delle tipologie di utenza che possono accedere ad alcune tipologie di agevolazioni) ai fini della determinazione della tariffa e pertanto non vengono considerate.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---
<input checked="" type="checkbox"/>	Pannolini, pannoloni	Quantitativo di rifiuti conferito	NO	SI	SI	Servizio dedicato a: <ul style="list-style-type: none"> utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente; utenze domestiche in cui figurano nello stato di famiglia del nucleo familiare componenti di età inferiore a tre anni (o altra soglia definita nel regolamento comunale) che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta". utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 della tabella 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99.

						Per le specifiche modalità di agevolazione si vedano i Parr. 2.5 e 3.5
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)				PARTE VARIABILE (PV)				PV MISURATA						
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. reale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB1: Qualora l'utenza domestica richieda al soggetto Gestore contenitori per il rifiuto urbano residuo **oltre lo standard** massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una **parte fissa** proporzionale al volume eccedente lo standard.

UTENZE NON DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)				PARTE VARIABILE (PV)				QUOTA MISURATA						
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB2: L'eventuale dotazione di contenitori per rifiuto riciclabile, raccolto con modalità domiciliare, eccedente la dotazione standard, determina una **parte variabile** annuale, riportata alla loro volumetria.

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza.

Per le utenze domestiche, la dotazione standard è definita in relazione alla Zona di servizio.

Per le utenze non domestiche, la dotazione standard è la medesima delle utenze domestiche in funzione della zona di servizio.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
 SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
 SI - altro (specificare)
 NO

1.10 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con le modalità descritte al Par. 2.4
Domestica Condominiale Su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 2.4
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa

Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	pubblica Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.6.2
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.6.2

Tab.1. Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

1.11 Perdita del dato

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procede alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui alla Tabella 1.10, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e alla zona territoriale di residenza. Le utenze sono suddivise in base al numero di componenti secondo le categorie tariffarie del DPR 158/99 e in base alla zona di residenza.

Le zone di residenza sono distinte in:

- urbana;
- forese (ossia extraurbano): alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico);
- centro storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (rifiuto urbano residuo e carta) e la dotazione di base dei contenitori può essere diversa da quella delle zone urbana e forese.

La parte fissa delle utenze domestiche è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove:

- T_{Fd}(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
- n = numero dei componenti del nucleo familiare;
- N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
- C_f = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);
- K_a(n) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio. Il Valore di K_a (n) per un'utenza domestica di n componenti è dato dalla formula $K_a(n) = K_{a1} \times K_{a2}$ dove:
 - K_{a1}: Coefficiente legato al numero di componenti del nucleo familiare
 - K_{a2}: Coefficiente legato alla zona di servizio

Il valore di tali coefficienti viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei limiti minimi e massimi di cui alle Tabelle 2 e 3

Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto urbano residuo **oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza**, è tenuta a corrispondere una **parte fissa proporzionale al volume eccedente** lo standard.

Ka1		
N° componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,60	1,15
3	0,70	1,25
4	0,75	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Tab. 2 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente Ka1 in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

Ka2		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Tab. 3 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente Ka2 in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

2.2 Parte variabile

La parte variabile, per le utenze domestiche, è calcolata in base ai kg di **rifiuto urbano residuo** conferito nel periodo di riferimento della fattura fatti salvi i "vuotamenti minimi" previsti che vengono comunque attribuiti all'utenza (vedi par. 2.3). Il peso di ogni vuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

La parte variabile della tariffa è determinata in base alla volumetria, peso specifico e tariffa unitaria €/kg. L'importo si ottiene moltiplicando i kg corrispondenti ai vuotamenti reali (o ai vuotamenti minimi se superiori ai reali) per il prezzo unitario. Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare la parte variabile della tariffa Tv si ottiene quindi dalla seguente formula:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con:

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

dove:

- T_v = Parte variabile per utenza domestica (€);
- Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg);
- C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze domestiche è determinato attraverso la formula

$$\text{lt. minimi/anno/utenza} = 120 \text{ lt.} \times (\text{n}^\circ \text{ componenti del nucleo familiare} + 1)$$

n° componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6 o +	840

Tab. 4 - Litri minimi attribuiti alle diverse classi di utenze domestiche

Con riferimento a contenitori rispettivamente da 120 lt. e 30 lt. tale quantitativo si traduce nel numero di vuotamenti minimi annui indicato in Tabella 5:

n° componenti	n° vuotamenti minimi annui (contenitore 120 lt.)	n° vuotamenti minimi annui (contenitore 30 lt.)
1	(1+1) = 2	(1+1) x 4=8
2	(2+1) = 3	(2+1) x 4=12
3	(3+1) = 4	(3+1) x 4=16
4	(4+1) = 5	(4+1) x 4=20
5	(5+1) = 6	(5+1) x 4=24
6 o più	(6+1) = 7	(6+1) x 4=28

Tab. 5. Vuotamenti minimi annui nel caso di contenitori da 120 lt. e 30 lt.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le utenze condominiali domestiche (ovvero quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione) hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune per il conferimento del rifiuto urbano residuo, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione.

La ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti attraverso il contenitore condominiale (o comunque assegnato a più utenze domestiche) tra le diverse utenze conferenti viene effettuata sulla base della seguente formula:

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con:

- $q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
- Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

Il valore dei coefficienti $Kb(n)$ vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei limiti minimi e massimi di cui alla Tabella 6

Kb		
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6 o +	2,35	3,40

Tab. 6 -Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti $Kb(n)$ in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

E' prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della tariffa riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore nei seguenti casi:

- utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa;
- utenze domestiche in cui figurano nello stato di famiglia del nucleo familiare componenti di età inferiore a tre anni (o altra soglia definita nel regolamento comunale) che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta". Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore alla soglia indicata nel regolamento comunale dietro corrispettivo o contribuzione.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze non domestiche è calcolata, per una parte, in base al volume dei contenitori in dotazione (che dipende a sua volta anche dalla zona di servizio) e per una parte in base alla superficie occupata dall'utenza. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie totale occupata dall'utenza non domestica ai fini della individuazione della superficie assoggettata (e quindi ai fini della assegnazione all'eventuale classe superficiale), salvo quelle esplicitamente previste dal regolamento (ad es. vani tecnici).

La parte fissa, proporzionale alla superficie e denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_S Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con:

- $Tfnd(S)$ = Parte fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);
- Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti in Tabella 10 (€);
- N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S ;
- S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe;
- $Ks(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale.

La **parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto urbano residuo** raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V < V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$

con

- $Tfnd(V)$ = Parte fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto urbano residuo (€);
- Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo, così come definiti in Tabella 10 (€);

- $V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove:

$K1(v)$, $K2(v)$ e $K3(v)$ sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno di valori minimi e massimi di cui alla cui alle Tabelle 10, 11 e 12

- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la **parte proporzionale al volume dei contenitori**, per i **rifiuti riciclabili** raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{min} \Rightarrow Tf = 0$

con

- $T_{fnd}(V)$ = Parte fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);
- C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili;
- $V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio;
- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (NON riciclabile) *	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	-	-
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050

660	0,632	0,935	660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800	1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550	1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,500	2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350	5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350	7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350	10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350	15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250	20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250	30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250	Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

Tab. 7 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K1(v) in relazione al tipo di contenitore (per rifiuti riciclabili e per rifiuti non riciclabili)

* Nel caso dei rifiuti NON riciclabili, per volumetrie superiori ai 1700 litri, il servizio di ritiro può essere a chiamata.

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,15	0,70
Plastica-lattine	0,20	0,70
Vetro - plastica - lattine	0,30	0,70
Umido	0,30	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte	0,40	0,70
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,05	0,70
Vegetale Cimiteri	0,02	0,70
Stoviglie Usa e Getta	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20

Tab. 8 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K2(v) in relazione alla tipologia di rifiuto raccolto

K3(v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone standard – servizio normale	1,00	1,00
Zone forese – servizio normale	0,50	1,00
Zone standard – servizio commerciale	1,00	2,00
Zone forese – servizio commerciale	1,00	1,50
Zone “Centro Storico” – servizio normale	1,00	4,00
Zone “Centro Storico” – servizio commerciale	1,00	4,00

Tab. 9 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K3(v) in relazione alla Zona di servizio

	Descrizione costi fissi	min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	7,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo	0,25	3,00

Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00
-----	------------------------------------------------------------------------	------	------

Tab. 10 - Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti Cfd, Cfs e Cfr.

3.2 Parte variabile

La parte variabile, per le utenze non domestiche, è calcolata in base alla quantità (kg) di rifiuto (rifiuto urbano residuo e differenziato) conferito nel periodo di competenza della fattura. Il peso di ogni vuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto. L'eventuale dotazione di contenitori per rifiuto riciclabile, raccolto con modalità domiciliare, eccedente la dotazione standard, determina una parte variabile annuale predeterminata (calcolata) rapportata alla loro volumetria.

La parte variabile della tariffa, per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare, è calcolata secondo la seguente formula:

$$Tv = Quv \cdot q$$

dove:

$$Quv = Ctv / Qtot$$

con:

- Tv = Parte variabile per utenza non domestica (€);
- Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);
- Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);
- $Qtot$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

È previsto un quantitativo minimo annuo da pagare anche se non conferito, pari ai kg equivalenti a 2 vuotamenti annui per ciascun contenitore in dotazione per la frazione di rifiuto urbano residuo, fermo restando il volume standard minimo riferito alle utenze domestiche appartenenti alla zona urbana (120 lt.).

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Nei regolamenti attualmente in vigore nei Comuni di cui al Par. 1.1, non sono contemplate le utenze non domestiche aggregate.

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 della tabella 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

Qualora siano attivati servizi specifici quali, a titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.

3.6.2 Mercati

La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- la parte fissa e la parte variabile sono commisurate con metodo presuntivo secondo le seguenti modalità:

PARTE FISSA

La parte fissa della tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{me}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

con:

- $T_{fm}(ap, S)$ = Parte fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria "ap" (€);
- C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati (€);
- $S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m²);
- $K_c(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tabella 11
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m²) con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 (Banchi di mercato di beni durevoli) la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La parte variabile della tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$Tvm(ap, S) = \frac{Cvm}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S_{max}(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S$$

con

- Cvm = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze mercatali nel periodo di riferimento e con superficie S (€);
- Stot (ap) = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m2);
- Kd(ap) = coefficiente per l’attribuzione della parte variabile delle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l’approvazione annuale delle tariffe all’interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tabella 11
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m2) con un minimo di 10 m2. Per la Categoria 1 (Banchi di mercato di beni durevoli) la superficie massima applicabile è di 80 m2

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Cat. n°	Descrizione Categoria "Banchi di mercato"	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,7	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,7	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,7	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,7	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,7	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,7	56,78

Tab. 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

MODELLO 2 (ALEA AMBIENTE)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

La tariffa puntuale nel bacino di affidamento sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2019 e interesserà i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio in provincia di Forlì-Cesena in gestione ALEA Ambiente S.p.A.

1.2 Premesse

La tariffa corrispettiva per il distretto forlivese (sotto bacino 2 Forlì) ha struttura quadrimomia: la parte fissa si articola in due componenti - denominate «**Componente Dimensionale**» e «**Componente di Servizio**»- e la parte variabile si scompone a sua volta nelle due componenti denominate «**Componente Raccolta**» e «**Componente trattamento**». La commisurazione della tariffa al servizio offerto e/o usufruito è così garantita con riferimento ad ogni fase della gestione integrata:

- a). servizi collettivi, ossia rivolti indistintamente alla collettività, nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche necessarie a garantire l'accessibilità e l'universalità del servizio per la collettività di riferimento → componente dimensionale;
- b). costi strutturali di attivazione della singola utenza → componente di servizio;
- c). costi di raccolta → componente di raccolta;
- d). costi di trattamento (riciclo, recupero e smaltimento) → componente di trattamento.

In conformità al dm 20 aprile 2017 il sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è quello della pesatura indiretta: essa è utilizzata per determinare sia la quantità di rifiuto urbano residuo prodotto che la quantità di altre frazioni e/o flussi (es. vegetale) per i quali viene istituita una specifica tariffa. Per le utenze non domestiche è altresì prevista la possibilità di un servizio con pesatura diretta. Anche la qualità del servizio (es. la maggiore o minore intensità di spazzamento, maggiori o minori frequenze di raccolta, la presenza o meno di servizi aggiuntivi) è articolata per zone omogenee di servizio ed ha ricadute tariffarie.

L'articolazione del servizio (e della tariffa) in servizio base e servizi aggiuntivi e/o facoltativi

Il **servizio base** rappresenta il servizio minimo di attività collettive e strutturali, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani offerto a ciascuna utenza del territorio di competenza ed è finalizzato a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta e gestione di tutte le frazioni di rifiuto urbano. Il **servizio base** comprende pertanto la **gestione di tutte le frazioni e/o i flussi di rifiuti** (riciclabili e rifiuto urbano residuo) **per un quantitativo corrispondente alla dimensione minima dei contenitori assegnabili** alla singola utenza. Per il rifiuto urbano residuo è comunque garantito un quantitativo minimo, espresso in litri/chilogrammi, idoneo a garantire un efficace servizio di raccolta a livello locale.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le categorie di utenza non domestica previste dal DPR 158/99 non hanno rilevanza nel Modello in questione (fatta eccezione per la ripartizione delle utenze "condominali" come di seguito descritte) e pertanto non vengono utilizzate ai fini della determinazione della tariffa.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene secondo quanto descritto in premessa (tariffa quadrinomia) come meglio dettagliato nel seguito.

Criteri per l'individuazione delle componenti di costo

Sono definite **Componenti di Costo**, le aggregazioni omogenee dei costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferite a ordini di fruizione del servizio distinte in base alla struttura stessa del servizio. Esse sono articolate come segue:

- a) **Componente Dimensionale** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alla fruizione minima e condivisa dei servizi atti a garantire l'esistenza del servizio universale, la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base del servizio all'utenza; inoltre si aggregano in questa componente i costi per l'erogazione del servizio pubblico di cui gode anche l'utenza per lo standard di servizio offerto;
- b) **Componente di Servizio** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte di un'utenza, sia per servizi specifici individuali sia per servizi rivolti a un complesso di utenze. Sono compresi i costi di attivazione del servizio alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche, attraverso i quali l'utente può utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani;
- c) **Componente di Trattamento** (della Parte variabile). Sono compresi in questa componente i costi collegati alla gestione collegati alla fase di avvio a trattamento per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- d) **Componente di Raccolta** (della Parte variabile). Sono compresi in questa componente i costi collegati alla gestione collegati alla fase di raccolta dei rifiuti urbani.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo (RUR)	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	Il Modello prevede la misurazione obbligatoria del RUR (diretta o indiretta) e la possibilità di istituire, di concerto con il Comune, tariffe specifiche per la raccolta di altre frazioni o flussi di rifiuti
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto vegetale/sfalci	Numero di conferimenti	NO	SI	SI	Il Modello prevede l'istituzione di una tariffa specifica per la raccolta del rifiuto vegetale

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE															
PARTE FISSA (PF)				PARTE VARIABILE (PV)				QUOTA MISURATA							
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali	
UTENZE NON DOMESTICHE															
PARTE FISSA (PF)				PARTE VARIABILE (PV)				QUOTA CALCOLATA				QUOTA MISURATA			
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superfici e o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali	

NB

A) Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la **Componente di Servizio** della parte fissa (cfr. Par. 2.1), determinata in base al volume del contenitore ritirato dalla singola utenza, è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/ flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

B) Per le utenze domestiche, i litri/kg minimi assegnati sono direttamente riconducibili al numero di componenti del nucleo familiare (cfr. Tab.5) al fine di garantire un servizio minimo/ di base tarato sulle dimensioni effettive della singola utenza. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la **Componente di Trattamento** della parte variabile, legata ai quantitativi prodotti (cfr. Par.2.2), è l'unica soggetta alla determinazione dei minimi (cfr. Par. 2.3 e 3.3) ai fini della copertura costi del trattamento di tutte le frazioni di rifiuto avviate a trattamento/smaltimento, mentre la **Componente di Raccolta**, legata al numero di vuotamenti, non prevede minimi in un'ottica premiante per chi usufruisce in misura minore del servizio.

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, differenziati per zona e/o intensità di servizio, sono definiti dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 198 D.lgs. 152/2006 (o nel corrispondente provvedimento adottato a livello locale).

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
 SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
 SI - altro (specificare)
 NO

1.10 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario, senza rilevazione del singolo vuotamento	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti medi stimati (tariffa "flat")
Domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con le modalità descritte al Par. 2.4 che va a sommarsi al costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica condominiale richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 2.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite

Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura.	Lettura della pesata e associazione al trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4
Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio dedicato	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta *conferimenti disponibili che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite

Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica Utenze mercatali	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze secondo quanto descritto al Par. 3.6.2
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze secondo quanto descritto al Par. 3.6.2
Domestica e non domestica	Frazioni per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi, conferimento all'ecocentro	Rilevamento del conferimento o disponibilità del servizio	Volume o pezzi conferibili* per peso specifico medio del conferimento.

Tab. 1 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

1.11 Perdita del dato

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. E' in ogni caso applicata la tariffa del servizio base.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

Come anticipato nelle Premesse (Par. 1.2), la parte fissa della tariffa si articola in una quota rapportata alla dimensione dell'utenza (**Componente Dimensionale**) ed una quota rapportata alla capacità di servizio in concreto attivato dall'utenza (**Componente di Servizio**) secondo le regole di seguito esposte. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La **Componente Dimensionale**, differenziata per zona e/o intensità di servizio, è determinata in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare, mentre la **Componente di Servizio** è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza. La **Componente di Servizio** è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

Componente Dimensionale

La Componente dimensionale, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cfd}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n) \cdot K_3(v)$$

dove:

- $TFd(n)$ = componente dimensionale della parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
- n = numero dei componenti del nucleo familiare;
- $N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
- Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la componente dimensionale (€);
- $Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99
- $K3(v)$ = coefficiente di adattamento alla zona di servizio di cui alla Tab.4

Componente di Servizio

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFs(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

dove:

- $TFs(V)$ = componente di servizio della parte fissa della Tariffa per utenza domestica, con volume V di servizio assegnato (€);
- Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per le componenti di servizio di raccolta dei rifiuti, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);
- $V(v)$ = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove

$K1(v)$, $K2(v)$ e $K3(v)$ sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla cui alle tabelle 2, 3 e 4.

- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

- V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza domestica (l);

K1(v)		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,3	1,8
30	1,3	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,3
240	0,81	1,1
360	0,74	1,05
500	0,65	0,99
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,8
1.700	0,33	0,55
2.000	0,16	0,42
Oltre 2.000	0,05	0,35

Tab. 2 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente K1(v)

K2(v)		
Tipo raccolta	min	max
Carta	0,3	0,7
Vetro	0,3	0,7
Plastica-lattine	0,3	0,7
Vetro-plastica-lattine	0,3	0,7
Umido	0,8	2
Vegetale	0,1	0,7
Raccolta su chiamata	0,5	1
Secco	0,8	1,2
Ecocentro	0,1	0,5
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,7

Tab. 3 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente K2(v)

K3(v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1	1
Zone urbanisticamente complesse	1	1,5
Zona servizio centro storico	1	2
Zone a bassa densità abitativa	0,5	1
UtENZE non domestiche con servizio dedicato	0,3	1

Tab. 4 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente K3(v)

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi operativi di raccolta e trattamento dei rifiuti: essa si articola nella **Componente di Raccolta** (espressa in € presa/svuotamento) e nella **Componente di Trattamento** (espressa in €/litro-kg) secondo le regole che seguono. La Tariffa variabile all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

Componente di Raccolta

La Componente di Raccolta è determinata (sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche) in ragione del numero di conferimenti effettuati: essa è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di raccolta a copertura dei relativi costi.

La **Componente di Raccolta** è ottenuta dalla formula:

$$T_{vr} = q_{vr} \cdot w$$

con:

$$q_{vr} = \frac{C_{vr}}{\sum_v K(v) \cdot W(v)}$$

dove:

- T_{vr} = tariffa variabile di raccolta per utenza domestica (€);
- q_{vr} = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze domestiche (€/presa-svuotamento);
- w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza domestica;
- C_{vr} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato;
- $W(v)$ = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v

Componente di Trattamento

La Componente di Trattamento è determinata in base alla quantità, rilevata in modo indiretto (volume) o diretto (peso), dei rifiuti conferiti. In caso di servizio condominiale tale componente è ripartita tra le singole utenze in ragione del numero di componenti delle singole utenze.

La **Componente di Trattamento** è ottenuta dalla formula:

$$T_{vt} = q_{vt} \cdot q$$

con:

$$q_{vt} = C_{vt} / Q$$

dove:

- T_{vt} = tariffa variabile di trattamento per utenza domestica (€);
- q_{vt} = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg);

- Cvt = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze domestiche è determinato attraverso la formula:

$$\text{lt. minimi/anno/utenza} = 120 \text{ lt.} \times (\text{n}^\circ \text{ componenti del nucleo familiare} + 1)$$

n° componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6 o +	840

Tab. 5 - Litri minimi attribuiti alle diverse classi di utenze domestiche

* Il numero di componenti rilevante ai fini della determinazione del servizio base è quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento o, in caso di cessazione, quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

In caso di fruizione di servizi eccedenti il servizio base e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel servizio base, la tariffa base sarà corrispondentemente adeguata sulla base delle specifiche tariffe previste per ciascun servizio eccedente e/o ulteriore fatte salve le agevolazioni di cui al Par. 2.5 previste per particolari tipologie di utenze.

Il servizio, sia base che eccedente, viene conteggiato in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

2.4 Utenze domestiche aggregate

In caso di attivazione di **servizio condominiale**, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, i rifiuti conferiti sono ripartiti tra le singole utenze in ragione del numero di componenti delle singole utenze. Tale ripartizione è alla base della determinazione della **Componente di Servizio** (della parte fissa) da assegnare ad ogni singola utenza.

La **Componente di Raccolta** (della parte variabile) è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso.

Ripartizione della quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche con contenitore condominiale

La quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare in un determinato periodo è data dalla formula:

$$q(n) = \frac{Q}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

dove:

- $q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Ripartizione delle prese/svuotamenti fra diverse utenze domestiche con contenitore condominiale

Il numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare in un determinato periodo è dato dalla formula:

$$w(n) = \frac{W}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

dove:

- $w(n)$ = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo;
- W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare.

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

Non sono conteggiati nel servizio base gli svuotamenti dei contenitori riservati alle utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di ulteriori riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

Come anticipato nelle Premesse, analogamente a quanto previsto per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si articola in una quota rapportata alla dimensione dell'utenza (**Componente Dimensionale**) ed una quota rapportata alla capacità di servizio in concreto attivato dall'utenza (**Componente di Servizio**) secondo le regole di seguito espone. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La **Componente Dimensionale**, differenziata per zona e/o intensità di servizio, è articolata in classi di superficie, mentre la **Componente di Servizio** è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza. Per la definizione della **Componente Dimensionale** si fa riferimento alla totalità della superficie occupata dall'utenza. La **Componente di Servizio** è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/fluxo di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

In caso di attivazione di servizio condominiale, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, la **Componente di Servizio** è ripartita tra le singole utenze sulla base del coefficiente Kc di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza.

Componente Dimensionale

La Componente Dimensionale, commisurata alla superficie dell'utenza, è ottenuta dalla formula:

$$TFnd(S) = \frac{Cfnd}{\sum_S Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S) \cdot K3(v)$$

dove

- TFnd(S) = componente dimensionale della tariffa fissa per utenza NON DOMESTICA appartenente alla classe di superficie S (€);
- Cfnd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la componente dimensionale, così come definiti al Par. 1.5 (€);
- N(S) = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S (5 classi di superficie con intervalli definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe);
- S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;
- Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale. Il valore di tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla Tab. 6
- K3(v) = coefficiente di adattamento alla zona di servizio; il valore di tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla Tab. 4

Classe di superficie	Ks(S)	
	min	max
Classe 1	0,02	0,2
Classe 2	0,05	0,4
Classe 3	0,1	0,7
Classe 4	0,15	0,9
Classe 5	0,2	1,3

Tab. 6 - Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

Componente di Servizio

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFns(V) = \frac{Cfns}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

dove:

- $TFns(V)$ = componente servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);
- $Cfns$ = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti al Par. 1.5 (€)
- $V(v)$ = volume dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di utenze e alla tipologia di attività.
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove:

$K1(v)$, $K2(v)$ e $K3(v)$ sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla cui alle tabelle 2, 3 e 4 riportate al Par. 2.1;

- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- $Vmin$ = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (l);

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi operativi di raccolta e trattamento dei rifiuti: essa si articola nella **Componente di Raccolta** (espressa in € presa/svuotamento) e nella **Componente di Trattamento** (espressa in €/litro-kg) secondo le regole che seguono:

Componente di Raccolta

La Componente di Raccolta è determinata in ragione del numero di conferimenti effettuati: essa è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/fluxo di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di raccolta a copertura dei relativi costi. In caso di servizio condominiale la **Componente di Raccolta** è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso.

La **Componente di Raccolta** è ottenuta dalla formula:

$$Tvnr = qvnr \cdot w$$

con:

$$q_{vnr} = \frac{C_{vnr}}{\sum_v K(v) \cdot W(v)}$$

dove:

- T_{vnr} = tariffa variabile di raccolta per utenza non domestica (€);
- q_{vnr} = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze non domestiche (€/presa-svuotamento);
- w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza non domestica;
- C_{vnr} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato.
- $W(v)$ = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v .

Componente di Trattamento

La Componente di Trattamento è determinata in base alla quantità, rilevata in modo indiretto (volume) o diretto (peso), dei rifiuti conferiti. In caso di servizio condominiale la **Componente di Trattamento** è ripartita tra le singole utenze in base alla superficie ed al coefficiente k_d di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza.

La **Componente di Trattamento** è ottenuta dalla formula:

$$T_{vnt} = q_{vnt} \cdot q$$

con:

$$q_{vnt} = C_{vnt}/Q$$

dove:

- T_{vnt} = tariffa variabile di trattamento per utenza non domestica (€);
- q_{vnt} = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze non domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza non domestica (kg);
- C_{vnt} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Per le frazioni riciclabili raccolte mediante i servizi standard adottati per le utenze non domestiche, il costo è compreso nelle Tariffe determinate per il servizio della frazione indifferenziata.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze non domestiche è così determinato:

- per le utenze non domestiche con rilevazione dei volumi: un quantitativo di chilogrammi corrispondente a n. 3 svuotamenti/anno del contenitore in dotazione ovvero, per le utenze mercatali, del contenitore da 120 litri;
- per le utenze non domestiche con rilevazione diretta del peso: n. 0,3 chilogrammi per litro di contenitore.

In caso di fruizione di servizi eccedenti il servizio base e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel servizio base, la tariffa base sarà corrispondentemente adeguata sulla base delle specifiche tariffe previste per ciascun servizio eccedente e/o ulteriore.

Il servizio, sia base che eccedente, viene conteggiato in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate

In caso di attivazione di **servizio condominiale**, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, i rifiuti conferiti sono ripartiti tra le singole utenze sulla base del coefficiente Kc di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza. Tale ripartizione è alla base della determinazione della **Componente di Servizio** (della parte fissa) da assegnare ad ogni singola utenza.

La **Componente di Raccolta** (parte variabile della tariffa) è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso. **non domestiche**

Ripartizione della quantità di rifiuti fra diverse utenze non domestiche con contenitore condominiale

La quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza non domestica con attività "ap" in un determinato periodo è data dalla formula:

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

dove

- $q(ap)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con attività "ap" nel periodo (kg/periodo);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- $S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²);
- $Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

Ripartizione delle prese/svuotamenti fra diverse utenze non domestiche con contenitore condominiale

Il numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con attività "ap" è dato dalla formula:

$$w(ap) = \frac{W}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

dove:

- $w(ap)$ = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con attività "ap";
- W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
- $S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²);
- $Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa anche gli eventi o le manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperti al pubblico, che prevedono occupazioni di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni, consecutivi con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.
2. A tal fine gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno una settimana prima del loro inizio.
3. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e di stoviglie impiegate, nonché a eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti. Le tariffe per il servizio base sono differenziate in ragione dell'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco residuo, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. I servizi sono articolati per moduli o kit di servizio in funzione dei contenitori utilizzabili e degli eventuali svuotamenti intermedi: le relative tariffe comprendono sia i costi di servizio che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna e ritiro Kit Ecopunti, contenitori aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano i prezzi unitari di riferimento in conformità al vigente Contratto di servizio.
5. Per tutte le manifestazioni, spettacoli viaggianti e relativi carriaggi il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 1 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali.
8. In ogni caso, nell'ipotesi imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
9. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

3.6.2 Mercati

Per le utenze mercatali fisse, attesa la loro peculiarità, la tariffa assume una struttura semplificata articolata su due componenti, anziché quattro: la componente dimensionale per la parte fissa ed una componente unificata di raccolta e trattamento per la parte variabile. La prima è progressiva in ragione dei mq occupati dalle singole postazioni e della tipologia di attività svolta, la seconda ripartisce tra le singole utenze i rifiuti prodotti dal mercato sulla base di tre criteri: la dimensione, la tipologia dell'attività ed i giorni di presenza.

Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap,S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

dove:

- $T_{fm}(ap,S)$ = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);
- C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);
- $S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);
- $K_c(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l’approvazione annuale delle tariffe all’interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tab.7
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = q_v \cdot q$$

con:

$$q_v = C_{tv} / Q$$

dove:

- T_v = tariffa variabile di trattamento per utenza mercatale per singolo mercato (€);
- q_v = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze mercatali (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);
- C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la componente di produzione del trattamento della singola frazione di rifiuto (€);
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra utenze mercatali appartenenti allo stesso mercato

La quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg) è data dalla formula:

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

dove:

- $q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);
- $Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività “ap”; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tab.7
- $P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività “ap”;
- $S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività “ap” (m2).

Utenze mercatali		Kc		Kd	
Cat.	Descrizione categoria	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	1.09	1.78	8.9	14.58
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	3.5	6.92	28.7	56.78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	3.5	6.92	28.7	56.78
2c	Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	3.5	6.92	28.7	56.78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	3.5	6.92	28.7	56.78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	3.5	6.92	28.7	56.78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	3.5	6.92	28.7	56.78

Tab.7 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

MODELLO 3 (CLARA)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni di Formignana e Ro in provincia di Ferrara in gestione Clara S.p.A.

1.2 Premesse

La Tariffa è composta da una parte fissa, calcolata in base ai criteri previsti dal D.P.R. 158/99, e da una parte variabile, calcolata in funzione di diversi fattori. In particolare:

- il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti)
- il volume di rifiuto umido prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti)
- l'eventuale utilizzo del servizio di raccolta porta a porta di sfalci d'erba e ramaglie (per il quale è previsto un abbonamento annuale)
- l'eventuale utilizzo di servizi di ritiro a domicilio su prenotazione (es. potature, ingombranti, pneumatici)

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto Umido/Organico	Quantitativo di rifiuti conferito	SI*	SI	NO	<p>* Per le famiglie che non praticano il compostaggio domestico o di comunità, viene attribuito un numero minimo di svuotamenti su base annuale, da applicarsi in funzione dei periodi di fatturazione, rapportato alla categoria di utenza, a meno che non sussistano ragioni precise per la mancata o ridotta produzione. Il criterio degli svuotamenti minimi non viene applicato alle famiglie che praticano il compostaggio domestico o di comunità, né alle utenze non domestiche. Il costo si calcola quindi moltiplicando il costo €/lt per il volume complessivo svuotato, che a sua volta dipende dalla dimensione dei contenitori e dal numero di svuotamenti nel periodo considerato.</p> <p>Chi aderisce al compostaggio domestico può comunque utilizzare anche il contenitore per la frazione umida e quello per il verde. In tutti i casi non è prevista una specifica riduzione in tariffa: il risparmio è legato alla mancata (o minore) esposizione del rifiuto umido e all'eventuale rinuncia al servizio di raccolta porta a porta del verde.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Verde	Abbonamento	NA	SI	SI	Servizio porta a porta
<input checked="" type="checkbox"/>	Verde	A chiamata	NA	SI	SI	E' previsto un limite quantitativo per chiamata
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingombranti	A chiamata	NA	SI	SI	E' previsto un limite quantitativo per chiamata

1.8 Volumetria dei contenitori delle frazioni di rifiuto misurate: criteri per la determinazione

Per le utenze domestiche:

- la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare;
- la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico è standard, definita indipendentemente dalla consistenza del nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche:

- la volumetria dei contenitori viene scelta dall'utente (con il supporto degli operatori Clara S.p.A.) all'interno delle tipologie disponibili.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- SI - altro (specificare)
- NO

1.10 Perdita del dato

In caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico viene desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l'addebito dei litri minimi di cui ai Parr. 2.3 e 3.3.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

La tariffa è composta da una parte fissa (PF) che garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile) e da una parte variabile (PV) rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).

- Q_{uf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

con:

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

- C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti K_a in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto urbano residuo** e alla **frazione organica** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza domestica.

La quantità di rifiuto prodotta dall'utenza (RIF_{ut}) è calcolata come il prodotto del volume espresso in litri conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per l'utente (RIF_{ut}) è determinata come:

$$RIF_{ut} = K_{peso} * \text{Totale Volume conferito}$$

Il peso specifico (K_{peso}) è calcolato come rapporto tra la quantità espressa in chilogrammi (Kg) di rifiuti raccolti e il totale dei volumi (espressi in litri) conferiti e rilevati nel periodo di riferimento.

Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito annualmente da ATERSIR, contestualmente all'approvazione delle tariffe, sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare di esercizio o precedente e determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

La parte variabile (PV) della tariffa si esprime in fattura con il valore:

$$PV (\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{Quota unitaria variabile (€/lt)} = \text{€/kg} \times \text{peso specifico (Kpeso)}(\text{kg/lt})$$

€/kg. = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per matrice di rifiuto / chilogrammi a pagamento per matrice di rifiuto

La parte variabile della tariffa relativa al rifiuto "**secco riciclabile**" si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (K_b) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica

La parte variabile (PV) della tariffa relativa al rifiuto “**verde e ramaglie porta a porta**” si esprime in fattura con il valore:

abbonamento €/anno (giorno)

Il costo dell’abbonamento, proporzionato alla durata dell’obbligazione tariffaria, è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

L’abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro verde e ramaglie.

La tariffa variabile relativa al rifiuto “**verde e ramaglie a chiamata**” si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

La tariffa variabile relativa al rifiuto “**ingombranti a chiamata**”, oltre il limite di gratuità definito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

I litri minimi non si applicano nei seguenti casi:

- nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota.
- nel caso di utenze domestiche residenti, in caso di assenza di tutti i componenti del nucleo familiare
- nel caso di utenze domestiche che optano per il compostaggio domestico o di comunità dei propri rifiuti organici (non si applicano i vuotamenti minimi riferiti alla sola frazione organica).

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le “utenze aggregate” hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabile/li da tutti gli utenti. Le quantità di rifiuto attribuite ad un’utenza aggregata, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferita all’utenza.

Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di componenti di età inferiore a 3 anni, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni, può essere attivato uno specifico servizio di ritiro. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare all'ufficio clienti del Gestore. Il rifiuto raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della tariffa, ma è **imputato ai costi complessivi del servizio** di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti.

Utenze domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari

Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "**secco riciclabile**" pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione. Inoltre a questa tipologia di utenza non viene applicato il "quantitativo di litri minimi".

Utenze domestiche residenti qualora l'assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare

Il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "**secco riciclabile**" pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Inoltre a questa tipologia di utenza non viene applicato il "quantitativo di litri minimi".

Utenze domestiche non stabilmente attive

Si applica la riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "**secco riciclabile**" pari al 70%. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

Autocompostaggio e compostaggio di comunità

Le utenze che utilizzano il servizio di raccolta umido/organico, possono richiedere al gestore una compostiera domestica o utilizzarne una privata o adottare altre tecniche alternative di compostaggio domestico ed in questo caso non vengono applicati i vuotamenti minimi. Alle utenze che aderiscono al compostaggio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti "umido/organico" e "sfalci erba, foglie e piccole potature" – tale opzione non è attivabile per le utenze comprese nelle "zone a compostaggio obbligatorio".

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3b del D.P.R. 158/99).

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- TFnd(ap, Sap) = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a Sap.

- S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

con:

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

- C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;
- $K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, con l'eccezione della tariffa giornaliera, è commisurata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti e ai servizi forniti secondo modalità analoghe a quelle descritte per le utenze domestiche come di seguito specificato:

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto urbano residuo** e alla **frazione organica** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza non domestica.

La quantità di rifiuto prodotta dall'utenza (RIFut) è calcolata come il prodotto del volume espresso in litri conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per l'utente (RIFut) è determinata come:

$$RIFut = K_{peso} * \text{Totale Volume conferito}$$

Il peso specifico (K_{peso}) è calcolato come rapporto tra la quantità espressa in chilogrammi (K_g) di rifiuti raccolti e il totale dei volumi (espressi in litri) conferiti e rilevati nel periodo di riferimento.

Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito annualmente contestualmente all'approvazione delle tariffe, sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare di esercizio o precedente e determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

La parte variabile (PV) della tariffa si esprime in fattura con il valore:

$$PV(\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{Quota unitaria variabile (€/lt)} = \text{€/kg} \times \text{peso specifico (Kpeso)(kg/lt)}$$

€/kg. = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per matrice di rifiuto / kg a pagamento per matrice di rifiuto

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto "secco riciclabile"** si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (K_d) di cui all'Allegato 1 del D.P.R.

158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore

Si esprime in fattura con il valore:

€/mq/anno (giorno) per categoria di utenza non domestica

La parte variabile (PV) della tariffa relativa al rifiuto “**verde e ramaglie porta a porta**” si esprime in fattura con il valore:

abbonamento €/anno (giorno)

Il costo dell’abbonamento, proporzionato alla durata dell’obbligazione tariffaria, è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

L’abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro **verde e ramaglie**.

La tariffa variabile relativa al rifiuto “**verde e ramaglie a chiamata**” si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

La tariffa variabile relativa al rifiuto “**ingombranti a chiamata**”, oltre il limite di gratuità definito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il costo del servizio applicato è quello riportato nel “Listino Tariffario dei Servizi” del gestore e approvato annualmente contestualmente all’approvazione delle tariffe.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati **solo per il rifiuto urbano residuo** e consiste in numero 12 vuotamenti su base annuale, da applicarsi in funzione dei periodi di fatturazione, per tutte le tipologie di contenitori e le categorie di utenza.

3.4 UtENZE NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Le “utenze aggregate” hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabile/li da tutti gli utenti.

Le quantità di rifiuto attribuite ad un’utenza aggregata, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferita all’utenza.

Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/mq/anno (giorno) per categoria di utenza non domestica

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Autocompostaggio e compostaggio di comunità

Le attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n.4 e successive modifiche ed integrazioni, delle aree urbane ed extraurbane, possono partecipare a tale progetto di sostegno alla riduzione del rifiuto mediante presentazione di apposita richiesta di assegnazione, in comodato d'uso gratuito del composte (da 300/400lt o 600 litri a seconda delle esigenze) Le utenze che utilizzano il servizio di raccolta umido/organico, possono richiedere al gestore una compostiera domestica o utilizzarne una privata o adottare altre tecniche alternative di compostaggio domestico. Alle utenze che aderiscono al compostaggio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti "umido/organico" e "sfalci erba, foglie e piccole potature" – tale opzione non è attivabile per le utenze comprese nelle "zone a compostaggio obbligatorio". Poiché i costi relativi alla raccolta ed al trattamento della frazione organica/verde sono computati esclusivamente all'interno della quota variabile misurata, non vengono applicate ulteriori riduzioni/agevolazioni nella determinazione della tariffa per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio/compostaggio di comunità dei propri rifiuti organici e/o della frazione verde.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti e Mercati

E' commisurata per ciascun m² di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno. La tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è determinata per anno solare, per ogni categoria, sulla base di quanto specificato nel punto 4.3. e 4.4. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico, applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

MODELLO 4 (HERA)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni in gestione Hera S.p.A. di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) e, con differenze in merito alla determinazione della parte fissa della tariffa, nel Comune di Monte San Pietro (BO).

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 e s.m.i. .

La tariffa è costituita da:

- una parte fissa, relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti misurati raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate (nel Comune di Monte San Pietro (BO) questi ultimi costi sono ripartiti in parte anche sulla parte variabile della tariffa);
- una parte variabile, determinata in relazione alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per le **utenze domestiche**, nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) la tariffa viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - \text{QCDR} - \text{Rid}$$

e nel Comune di Monte San Pietro (BO) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fN} + Q_{vb} + Q_{va} - \text{QCDR} - \text{Rid}$$

dove:

- Q_f : Quota fissa
- Q_{fN} : Quota fissa normalizzata
- Q_{vb} : Quota variabile di base
- Q_{va} : Quota variabile aggiuntiva
- Q_{CDR} : Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento
- Rid : eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento

Per le utenze **non domestiche**, la tariffa nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - \text{QCDR} - \text{QAVV} - \text{Rid}$$

e nel Comune di Monte San Pietro (BO) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{f_N} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV} - \text{Rid}$$

dove:

- Qf: Quota fissa
- Q_{f_N}: Quota fissa normalizzata
- Q_{vb}: Quota variabile di base
- Q_{va}: Quota variabile aggiuntiva
- Q_{CDR}: Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento
- Q_{AVV}: riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato a riciclaggio in funzione del Regolamento.
- Rid: eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche si possono individuare, all'interno delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati rilevati puntualmente nello svolgimento del servizio.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

A ciascun utente è assegnata una dotazione standard per la raccolta del rifiuto urbano residuo (contenitore, sacco, badge per contenitore stradale con riconoscimento utente e limitatore volumetrico, ecc.), sulla base della tipologia di servizio erogato e degli standard di servizio definiti nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani o diverso provvedimento del soggetto competente.

Per le utenze domestiche l'assegnazione tiene conto della consistenza del nucleo familiare.

Le utenze non domestiche scelgono la volumetria della dotazione fra le tipologie disponibili, anche in base alle specifiche esigenze di produzione di rifiuto urbano residuo.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc..) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
 SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
 SI - altro (specificare)
 NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile.

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²). (in presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.
- (Ka) = coefficiente di adattamento.

con:

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

- C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti K_a in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

Per il Comune di Monte San Pietro (BO), al fine di ridurre l'influenza del parametro "superficie" sulla tariffa, la Parte fissa è stata articolata in due componenti: Q_f (Quota fissa) e Q_{fn} (Quota fissa Normalizzata) come definita nel seguito:

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio)

La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (Allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti. Il parametro Q_{fn} è relativo ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto in rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- Quota variabile di base (Q_{vb}): un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato previsti per categoria di utenza domestica sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore;
- Quota variabile aggiuntiva (Q_{va}): un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base (conferimenti minimi) è intesa come **canone di base del servizio** che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo)

Calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal **canone di base del servizio**. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa ($Q_{vb} + Q_{va}$) è calcolato come segue:

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + Q_{uv} * \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $TVd(n)$ = Parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- Q_{uv} = Quota unitaria (€/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali.
- Litri minimi (n) = litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica.

con:

$$Q_{uv} = C_{tv} / \text{litri minimi totali}$$

dove:

- C_{tv} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono definiti in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e presidi medico-sanitari

È riconosciuta un'agevolazione ai nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore a 36 mesi che utilizzano pannolini o persone che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale).

L'agevolazione è applicata sulla quota variabile della tariffa, riconoscendo una "franchigia" ovvero un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi assegnati nella quota variabile di base: solo i litri eccedenti la franchigia sono fatturati nella quota variabile aggiuntiva).

In alcuni Comuni, anziché riconoscere un'agevolazione tariffaria, il servizio di raccolta di pannolini e presidi medico-sanitari non è conteggiato all'interno del flusso misurato di rifiuto urbano residuo, ma entra nei costi del servizio rifiuti (es. raccolta o contenitore dedicato).

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze non domestiche è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

È calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b. Definita anche **canone di base del servizio**, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai **costi delle raccolte differenziate non** misurate.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- a) Quota variabile di base (Qvb): un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
- b) Quota variabile aggiuntiva (Qva): un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come **canone di base del servizio** che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi ed alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue:

$$TVnd(v) = Q_{vb} \cdot \text{litri minimi}(v) + Q_{va} \cdot \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $TVnd(v)$ = Parte variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo di volume (v).
- v = volume del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza.
- Q_{vb} = Quota unitaria (€/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali.
- Litri minimi (v) = litri minimi attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.

con:

$$Q_{va} = C_{tv} / \text{litri minimi totali}$$

dove:

C_{tv} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e presidi medico-sanitari

Nel presente modello tariffario, diversamente dal caso delle utenze domestiche, non vengono automaticamente applicate agevolazioni tariffarie per particolari tipologie di utenze non domestiche. Tali agevolazioni, (es. per case di cura/riposo, asili etc...) possono essere concordate tra Comune e Gestore come, ad esempio, nel caso di seguito illustrato del Comune di Ferrara.

Nel caso specifico del Comune di Ferrara alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la parte variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari: numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi": numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia vengono fatturati nella parte variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la parte variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali. Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa giornaliera

Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.

In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore del servizio i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

4. MODELLO 4 (HERA) EVOLUTIVO

Hera ha sviluppato un ulteriore modello tariffario, ad oggi non ancora applicato nei Comuni gestiti, che si distingue da quello presente nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN), per il fatto che **la parte fissa della tariffa delle utenze domestiche è calcolata solo in base al numero di componenti del nucleo familiare**, senza utilizzare il parametro della superficie.

Questo modello è proposto ai Comuni che hanno già implementato un sistema di tariffa puntuale corrispettivo e si trovano in una fase di applicazione già consolidata, o in Comuni che hanno già raggiunto percentuali di raccolta differenziata molto elevate.

La formula della tariffa per le utenze domestiche è la seguente:

$$\text{Tariffa} = QF + Qvb + Qva - QCDR - Rid$$

dove:

QF: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n) = Quf \cdot Ka(n)$$

dove:

- TFd(n) = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare
- *n* = Numero di componenti del nucleo familiare.
- Quf = Quota fissa unitaria (€/utenza), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la sommatoria del numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare
- (Ka) = coefficiente di adattamento

con:

$$Quf = \frac{Ctuf}{\sum n N(n) \cdot Ka(n)} * Ka(n)$$

dove:

- Quf = Quota fissa unitaria
- Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- N (n)= numero di utenze con n componenti il nucleo familiare
- n = Numero di componenti del nucleo familiare
- Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

MODELLO 5 (IREN)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nel Comune di Felino in gestione Iren S.p.A.

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le **utenze domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare. Tuttavia, l'utente può scegliere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare.

Per le **utenze non domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione, tuttavia nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili (da 40 a 23000 litri).

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
 SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
 SI - altro (specificare)
 NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.
- Ka (n) = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2 Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono riferiti alla volumetria complessiva dei contenitori a disposizione.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- TFnd(ap, Sap) = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a Sap.
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

con:

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

- C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo di cui all'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia delle manifestazioni potrà essere così gestita:

Il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari di tali utenze occasionali il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia delle manifestazioni verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

3.6.2 Mercati

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia dei mercati potrà essere così gestita:

Il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia dei mercati verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

PREMESSA

Il modello di regolamento proposto, relativo all'applicazione della Tariffa puntuale avente natura corrispettiva, è stato elaborato nell'ambito del Comitato Guida previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR 1159 del 02.08.2017 tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI-ER, a partire dalle esperienze già in atto nel territorio regionale.

L'obiettivo di questo primo documento è quello di omogeneizzare le attuali esperienze fornendo contestualmente uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che nei prossimi mesi intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale. In Appendice A sono descritti e schematizzati i principali aspetti che caratterizzano i modelli tariffari attualmente adottati (o di prossima adozione) nel territorio regionale.

Preme sottolineare che il presente modello di regolamento, in continuità con alcune metodologie di applicazione attualmente in uso, basate in particolar modo sui criteri indicati nel D.P.R. 158/99, contiene elementi che non consentono di ricondurre l'intero ammontare della tariffa pagata dal singolo utente all'effettivo controvalore del servizio reso. Va inoltre evidenziato che in alcuni dei modelli in uso permane una quota di tariffa connessa alla superficie degli immobili e ai coefficienti presuntivi di potenziale produzione dei rifiuti.

Un regolamento, la cui metodologia applicativa esuli da determinazioni sulla base delle superfici degli immobili e dai coefficienti presuntivi, deve necessariamente prevedere approfondite fasi di simulazioni tariffarie al fine di evitare impreviste e significative variazioni tariffarie per le diverse tipologie di utenza. Attente analisi sono inoltre necessarie al fine di assicurare la copertura totale dei costi del servizio in un modello tariffario del tutto innovativo.

Per tali motivazioni il Comitato Guida ha elaborato un primo modello di regolamento in continuità con le esperienze finora realizzate rappresentando il punto di partenza di un percorso che nei prossimi mesi vedrà impegnato il Comitato Guida nell'elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire il superamento degli elementi presuntivi.

Nell'evoluzione di questa proposta di regolamento, si dovranno tenere in considerazione i prevedibili sviluppi dell'attività che si accinge a svolgere l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), autorità nazionale cui la recente legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito specifiche funzioni relative al sistema di regolazione dei rifiuti urbani e assimilati. Ci si riferisce in particolare alla lettera f) del comma 527 dell'articolo 1 relativo alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"

Si riportano di seguito alcune note di accompagnamento al Regolamento Tipo.

NOTE di accompagnamento al TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

La classificazione dell'utenza non domestica di norma è basata sulle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Rimane ferma la facoltà di utilizzare una diversa classificazione delle utenze non domestiche o di articolare le categorie previste dal metodo normalizzato in sottocategorie riportandole in Allegato 1 al Regolamento.

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TITOLO II – RIDUZIONI

Il Titolo II del Regolamento tipo è interamente dedicato alle riduzioni tariffarie applicabili. Ogni articolo è dedicato ad un solo tipo di riduzione distinguendo, ove coerente con la tipologia di riduzione considerata, tra utenze domestiche e non domestiche.

A partire dall'analisi della normativa vigente, vengono riportate le riduzioni previste dalla norma e alcune tra le possibili riduzioni che si potrebbero applicare in quanto coerenti con i contesti in cui sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto. Come indicato nel Regolamento (cfr. art. 37 comma 3), si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della L. 147/2013, la copertura economica di eventuali riduzioni ed esenzioni applicate per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Il Regolamento Tipo non disciplina in genere la quantificazione dell'agevolazione, fatti salvi i casi relativi alla donazione delle eccedenze alimentari e non alimentari (cfr. rispettivamente artt. 28 e 29) nei quali vengono utilizzati i criteri per la quantificazione delle riduzioni elaborati da ATERSIR_ ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della L.R. 16/2015 in collaborazione con ANCI-ER e Regione-ER e comunicati a tutti i Comuni della Regione con nota ANCI del 9 luglio 2015.

Riduzioni previste da norma:

Le riduzioni di cui agli artt. 17, 18 e 19 e 24 sono previste dalla normativa di seguito riportata. In particolare:

- la riduzione di cui all'**art. 16** per l'avvio autonomo a riciclo da parte delle utenze non domestiche è prevista dall'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 in quanto rifiuti di fatto non conferiti al servizio pubblico i cui costi sono stati computati in tariffa.
- le riduzioni di cui agli **artt. 17 e 18**, prevista nell'ambito della disciplina sulla TARI, si estenda anche alla tariffa puntuale corrispettiva, considerato che sono riferite a situazioni in cui lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato con disagio per gli utenti;
- la riduzione di cui all' **art. 19**, relativa alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discende invece dall'art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015. Si segnala inoltre che la presenza all'interno del regolamento della riduzione in oggetto è condizione necessaria per computare nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata del Comune i rifiuti derivanti dal compostaggio ai sensi della D.G.R. 2218/2016;

- la riduzione di cui all'**art. 24** relativa al conferimento delle frazioni riciclabili presso i Centri di raccolta dotati di strumenti di misurazione discende da quanto previsto dall'art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017;
- nonostante la norma non lo preveda espressamente, dovrebbero essere considerate anche le riduzioni di cui agli **artt. 25 e 26** per i conferimenti rispettivamente presso i Centri di preparazione per il riutilizzo e presso i Centri del riuso per coerenza con la gerarchia europea (e nazionale) sui rifiuti all'interno della quale la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo sono opzioni preferibili al riciclaggio di materia. Tale considerazione risulta ancora più rilevante nei casi in cui i Centri di preparazione per il riutilizzo e/o i Centri del riuso sono realizzati all'interno dei Centri di raccolta;

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Rif. art. 1 comma 649 della legge 147/2013. "*[...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]*"

Articolo 17 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Rif. art. 1 comma 656 della legge 147/2013: "*La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente*".

Articolo 18 – Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

Rif. art. 1 comma 657 della legge 147/2013: "*Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita*".

Articolo 19 – Riduzioni per il compostaggio individuale

Rif. art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006. "*Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani*".

(comma introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015)

Articolo 24 – Riduzioni per il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta

Rif. art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017. "*Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.*"

Riduzioni di sistema coerenti con i contesti in cui sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto:

Le riduzioni prese in considerazione nel Titolo II sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Riduzioni per pannolini e pannoloni	
Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 33 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario • articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica • articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)
Rif. normativi	nessuno
Note:	Per evitare un aumento spropositato dei costi della tariffa sostenuti da particolari tipologie di utenze, nei casi previsti dagli art. 33, 34 e 35, in alternativa alla riduzione può essere prevista una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

Rif. art. 180 comma 1-septies del D.lgs. 152/2006. *“Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma”*

Note: Per le riduzioni relative al compostaggio di comunità vale quanto già evidenziato per le riduzioni relative al compostaggio domestico individuale (cfr. art. 19). Nei modelli tariffari che prevedono la misurazione e, contestualmente, una specifica tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica, la riduzione di cui all'art. 20 può essere applicata attraverso l'azzeramento dei conferimenti minimi obbligatori previsti per tale tipologia di rifiuto.

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti

Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso • articolo 27 - Riduzione per punti vendita certificati • articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari • articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari • articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo • articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere • articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale • articolo 36 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi
Rif. normativi	art. 1 comma 659 lettera e-bis) della legge 147/2013. <i>“Il comune con</i>

	<p><i>regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:</i> <i>e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti."</i></p> <p>art.3 comma 3 della LR 16/2015. <i>"Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente)."</i></p>
Riduzioni legate ad un uso limitato dei locali soggetti a tariffa	
Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo • articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente • articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
Rif. normativi	<p>art. 1 comma 659 lettere da a) ad e) della legge 147/2013. <i>"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:</i> <i>a) abitazioni con unico occupante;</i> <i>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</i> <i>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</i> <i>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</i> <i>e) fabbricati rurali ad uso abitativo;"</i></p> <p>Si specifica che la riduzione prevista all'art. 22 può essere applicata ad utenze che esercitano attività non continuative, ma ricorrenti o stagionali quali gli agriturismi, i chioschi stagionali, etc.</p>

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 42 – Rimborsi

La Schema di Carta del servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati approvata da ATERSIR ed in vigore dal 1 gennaio 2017 prevede, all'art. 26 che *"Oltre al corrispettivo dovuto, il gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai*

30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Regolamento Tipo prevede invece all'art. 42 comma 4, l'aumento di 3 punti percentuali. Tale disallineamento sarà superato con la prossima revisione della Carta dei Servizi.

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'APPENDICE A

Sono riportati in Appendice A i modelli tariffari attualmente in uso nel territorio regionale e conformi rispetto ai criteri previsti dal D.M. 20 Aprile 2017.

Le informazioni sono state strutturate in modo da rendere facilmente confrontabili le informazioni relative a ciascun modello. Si specifica nelle tabelle riportate al paragrafo 1.7 sono indicate le caselle colorate relative ai parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa di ciascun modello.